

DELIBERAZIONE N° 588 del 25/06/2025

Struttura proponente: UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE
BENI E SERVIZI**Proposta n. 211 del 17/06/2025**

Oggetto: indizione di una procedura aperta volta alla stipula di un Accordo quadro, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento del servizio di soccorso in area extra ospedaliera SPOT.
Approvazioni atti di gara. Estensione nei limiti del 50% ai sensi dell'art. 120 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. dell'affidamento dell'Accordo Quadro del servizio di soccorso in area extra ospedaliera – attività a chiamata, di cui alla deliberazione n. 125/2024.

L'estensore: Claudia Sberna

Il presente provvedimento è composto da n. 102 pagine di cui n. 94 di allegati

Parere del Direttore Amministrativo**Paola Longo:** Favorevole

Firma Paola Longo

Data 24/06/2025

Parere del Direttore Sanitario**Stefania Iannazzo:** Favorevole

Firma Stefania Iannazzo

Data 24/06/2025

Il Direttore Generale**Narciso Mostarda**

Firma Narciso Mostarda

Data 24/06/2025

Compilato dalla U.O.C. Proponente**Comporta** impegno di spesa come da tabelle sottostanti:**Ufficio Ordinante:** DGA1BS99900SU001 UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI

Conto	Importo	Anno	Note
516040605000 - 516040605000 - ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	40.000,00	2025	
202050502000 - 202050502000 - ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	40.000,00	2025	
502011104995 - 502011104995 - 921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	2.099.500,00	2025	€ 1.700.000,00 Lazio 1 ; € 399.500,00 Lazio 2

Firma Aleandro Munno

Data 19/06/2025

Il Dirigente e il Responsabile del procedimento

Con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Firma del Responsabile del Procedimento Aleandro Munno

Data 19/06/2025

Firma del Dirigente Aleandro Munno

Data 19/06/2025

A cura della U.O.C. Contabilità e Bilancio

Non comporta scostamento Budget
annuale

Sub. Autorizzazione n. 1-10/2025 LAZIO 1
- 1-9/2025 LAZIO 2

Note Delibera 624/2024

Firma Rossana Grossi

Data 23/06/2025

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione:

- VISTA** la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;
- VISTO** il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni che legittimano e dispongono l'attivazione di processi di collaborazione integrata tra le Regioni, le AA.SS.LL. e le Università;
- VISTO** l'Atto Aziendale dell'ARES 118, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 19.03.2025 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 27.03.2025, n. 176, pubblicata dal BURL del 01.04.2025;
- il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;
- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 20 febbraio 2024 è stata aggiudicata una procedura aperta volta alla stipula di un accordo quadro per il servizio a chiamata per attività di soccorso in area extra ospedaliera per un valore annuo di € 4.199.000 IVA esente per un periodo di un anno più eventuale uno di rinnovo;
- PRESO ATTO** che durante l'esecuzione dei contratti attuativi si è avuto un incremento del fabbisogno;
- CONSIDERATO** che tale incremento ha comportato un esaurimento anticipato delle somme previste per il primo anno di contratto;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 467 del 25 novembre 2024 con la quale è stato anticipato l'anno di rinnovo contrattuale già previsto negli atti di gara;
- PRESO ATTO** che anche le somme previste per il rinnovo contrattuale sono in esaurimento;
- TENUTO CONTO** che su tale stato di fatto hanno inciso significativamente gli eventi legati al decesso del Pontefice e alla nomina del successore, che hanno comportato un massiccio impiego di risorse non previste e non prevedibili;
- altresì che una parte delle attivazioni su chiamata sono state disposte anche per sopperire a indisponibilità dei mezzi e/o degli equipaggi destinati a coprire le c.d. postazioni giubilarie;
- CONSIDERATO** altresì che ARES 118 sta attuando azioni volte al superamento delle criticità che implicano il ricorso a tale tipologia di affidamento, quali il rinnovo quasi totale delle ambulanze e delle automediche oggi in uso e l'assunzione di personale, dei ruoli tecnico e sanitario;

- TENUTO CONTO** che dette iniziative comporteranno una riduzione del fabbisogno dei mezzi a chiamata;
- RITENUTO** comunque necessario espletare una nuova procedura di gara per garantire ad ARES 118 la disponibilità di mezzi a chiamata laddove le circostanze ne richiedano l'utilizzo, onde mantenere invariato il livello di presenza sul territorio e garantire l'efficacia delle prestazioni di emergenza – urgenza;
- VISTI** i relativi atti di gara predisposti dalla U.O.C. proponente, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** di dover procedere all'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto per l'affidamento del servizio a chiamata per attività di soccorso in area extra ospedaliera, suddiviso in due lotti indivisibili, per un periodo di anni uno più eventuale uno di rinnovo per un importo annuale pari ad € 2.000.000 IVA esente;
- VISTI** altresì:
- l'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che testualmente recita: *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice”*;
 - l'art. 120, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 lett. b) che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento laddove la *“sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*
 - 1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;*
 - 2) *comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*
- CONSIDERATO** che:
- il contratto in parola è un accordo quadro multifornitore cui hanno aderito la quasi totalità degli operatori economici presenti sul mercato e che erogavano per ARES 118 tale tipologia di servizio anche prima dell'aggiudicazione della procedura di gara;
 - pertanto, sarebbe oltremodo oneroso reclutare sul territorio ulteriori fornitori disposti ad effettuare tale servizio;
 - i servizi vengono affidati secondo un criterio di rotazione puntualmente e formalmente disciplinato;
 - che l'interruzione di detto servizio comporterebbe rischi sulla tempestività degli interventi richiesti ad ARES 118, con conseguenza potenzialmente letali nei casi più gravi;

RITENUTO pertanto che sussistano tutte le condizioni normativamente previste per una variazione ex art. 120, comma 2, D.Lgs. 36/2023 nei limiti del 50% del valore contrattuale;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

- Di procedere all'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto per l'affidamento del servizio a chiamata per attività di soccorso in area extra ospedaliera, suddivisa in due lotti indivisibili, per un periodo di anni uno più eventuale uno di rinnovo per un importo annuale pari ad € 2.000.000 IVA esente;
- Di autorizzare, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 un incremento entro i limiti del 50% del valore del contratto, pari ad € 2.099.500,00 IVA esente per garantire la copertura dei servizi a chiamata nelle more dell'aggiudicazione della procedura aperta di cui al presente provvedimento;
- Di nominare RUP dell'intervento il Direttore della U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, Dott. Aleandro Munno;
- Di procedere all'approvazione degli atti di gara così suddivisi:
 - ♣ disciplinare di gara;
 - ♣ capitolato tecnico e capitolato speciale;
 - ♣ domanda di partecipazione;
 - ♣ dichiarazione amministrativa;
 - ♣ Patto di integrità;
 - ♣ Codice di comportamento;
 - ♣ Clausola di pantouflage;
 - ♣ Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali;
- Di procedere all'accantonamento del 2% del valore dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 45 D.Lgs. 36/2023, per un importo di € 40.000,00.

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge n. 241/90 come modificato dalla legge 15/05.

IL DIRETTORE U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dr. Aleandro Munno _____

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 394 04.11.2024 di formalizzazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00164 del 31.10.2024: "Prosecuzione dell'incarico di Direttore Generale dell'Ares 118 e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale", vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

- Di procedere all'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto per l'affidamento del servizio a chiamata per attività di soccorso in area extra ospedaliera, suddivisa in due lotti indivisibili, per un periodo di anni uno più eventuale uno di rinnovo per un importo annuale pari ad € 2.000.000 IVA esente;
- Di autorizzare, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 un incremento entro i limiti del 50% del valore del contratto, pari ad € 2.099.500,00 IVA esente per garantire la copertura dei servizi a chiamata nelle more dell'aggiudicazione della procedura aperta di cui al presente provvedimento;
- Di nominare RUP dell'intervento il Direttore della U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, Dott. Aleandro Munno;
- Di procedere all'approvazione degli atti di gara così suddivisi:
 - ♣ disciplinare di gara;
 - ♣ capitolato tecnico e capitolato speciale;
 - ♣ domanda di partecipazione;
 - ♣ dichiarazione amministrativa;
 - ♣ Patto di integrità;
 - ♣ Codice di comportamento;
 - ♣ Clausola di pantouflage;
 - ♣ Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali;
- Di procedere all'accantonamento del 2% del valore dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 45 D.Lgs. 36/2023, per un importo di € 40.000,00.

La presente deliberazione è composta di n. pagine di cui n. in allegato.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ares118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Narciso Mostarda



DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 e 108 co. 2 e 4 DEL D.LGS. n. 36/2023 E S.M.I.
PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, SUDDIVISO IN DUE
LOTTI INDIVISIBILI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO IN
AREA EXTRAOSPEDALIERA – ATTIVITA' A CHIAMATA PER LE ESIGENZE DI ARES 118.**

BASE D'ASTA € 2.000.000,00 IVA ESENTE.

**DURATA DEL SERVIZIO MESI 12 (DODICI) EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER
ULTERIORI 12 MESI.**



INDICE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1 DURATA	9
3.2 REVISIONE PREZZI	9
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	12
6.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	12
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	13
6.4 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA.....	13
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:.....	13
6.5 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE	13
- Il possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni previste per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario, iscrizione all'albo fornitori di ARES 118 Elenco A ex deliberazione 343/dg del 2014 e smi	13
7. AVVALIMENTO.....	13
8. SUBAPPALTO.....	14
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	14
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	16
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	17
13.2 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	17



14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	20
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	20
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	21
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	22
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	22
16. OFFERTA TECNICA	23
17. OFFERTA ECONOMICA.....	23
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	24
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	24
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	25
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	25
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	25
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.....	26
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	27
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	28
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	29
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	29
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	29
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	29

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare e dalla normativa 2016/679/UE (GDPR) e per gli adempimenti consequenziali alle disposizioni di cui all'art. 18 della L.R. del 28/12/2006 n. 27.

PREMESSE

Con Delibera a contrarre n del questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di soccorso sanitario in area extra ospedaliera - ATTIVITA' A CHIAMATA per le esigenze di Ares 118, suddiviso in due lotti indivisibili, avente durata di 12 (dodici) mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi ed un importo complessivo a base di gara annuo pari ad € 2.000.000,00 iva esente rivolta agli iscritti all'Albo Fornitori Elenco A e Elenco B di Ares 118.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it> ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 co. 2 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è il Dott. Aleandro Munno, nonché ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90, email: uoc.provveditorato@ares118.it

L'Azienda, con apposito atto deliberativo, nominerà il Direttore dell'Esecuzione. Il Responsabile unico di progetto, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e in conformità a quanto riportato in: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.



La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato in:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e in conformità a quanto riportato in: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center a ciò deputato al Numero verde: 06 997744 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00... oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supporto.stella@regione.lazio.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato 1 – Modello di nomina Responsabile trattamento dati;
 - Allegato 2 - Patto d'Integrità;
 - Allegato 3 – Clausola di Pantouflage;
 - Allegato 4 – Codice di comportamento Ares 118;
 - Allegato 5 – istanza di partecipazione e dichiarazione amministrativa;
 - Allegato 6 – Accordo pagamenti Regione Lazio;
 - Allegato 7 – DGUE in formato elettronico;
- 2) Capitolato Tecnico;
- 3) Capitolato Speciale;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", al seguente link: www.ares118.it > **Sezione Bandi e Avvisi** e sulla Piattaforma <https://stella.regione.lazio.it> e all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza>, all'interno del bando concernente la procedura di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **14 giorni**, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli



operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, lettera b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da n. 2 lotti:

- Lotto 1 Organizzazioni di Volontariato per un importo di € 850.000,00 iva esente;
- Lotto 2 Enti Commerciali per un importo di € 1.150.000,00 iva esente.

Lotto 1 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO e tipologie di mezzi richiesti ai fini dell'espletamento del servizio:

Tipologia di Mezzo di soccorso	Importo orario di rimborso previa rendicontazione
ASI a 2 comp.	€ 48,46/h
ASM	€ 88,69/h
AM	€ 58,67/h

Lotto 2 ENTI COMMERCIALI e tipologie di mezzi richiesti ai fini dell'espletamento del servizio:

Tipologia di Mezzo di soccorso	Importo orario
ASI a 2 comp.	€ 64,65/h
ASM	€ 104,65/h
AM	€ 68,71/h

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo Euro
1	Servizio di soccorso sanitario	85143000-3	P	2.000.000,00
A) Importo totale non soggetto a ribasso				
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]				0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				2.000.000,00

La procedura non è finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario, ma, attraverso la stessa, si giungerà alla selezione di più soggetti, con i quali sottoscrivere un Accordo Quadro, in quanto ritenuti idonei.

La procedura per la conclusione dell'Accordo Quadro con più operatori economici, con rilancio del confronto competitivo, verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente documento, nonché negli ulteriori documenti di gara, l'Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto di affidamento pienamente e correttamente, con la massima cura e diligenza, utilizzando mezzi, attrezzature e personale aventi le caratteristiche indicate in sede di offerta, seguendo comunque le indicazioni che saranno fornite dalla Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante, mediante l'appalto attuativo (ordinativo) richiederà i servizi secondo le proprie necessità, inviando la richiesta all'indirizzo PEC indicato in sede di offerta o successivamente modificato dallo stesso aggiudicatario, di norma entro 24 ore prima del servizio, salvo urgenze impreviste.

I servizi dovranno essere svolti dall'Appaltatore di volta in volta individuato dalla stazione appaltante, secondo le modalità previste nel capitolato tecnico.

L'importo complessivo a base di gara annuo, pari a € 2.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 00,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Ad ogni buon fine, si precisa che ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 11, come novellato dal D.lgs. 209/2024, *"3) Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.*

4) Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01."

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del Codice circa la possibilità per l'Operatore Economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura di gara e in assenza di rischi da interferenza, si ritiene infatti non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Per quanto riguarda le Organizzazioni di Volontariato, ai fini della rendicontazione dei costi sostenuti, Ares 118 si atterrà a quanto sancito dalla deliberazione n. 151/2025, nei limiti di importo previsti.

Trattandosi di appalto dinamico, in quanto le esigenze organizzative di Ares 118 di servizio di soccorso sanitario extraospedaliero sono soggette ad aggiornamento nel corso del tempo, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di rimodulare con variazioni in aumento e in diminuzione il servizio affidato senza nulla a pretendere da parte dell'aggiudicatario.

L'appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.



3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 (**dodici**) mesi decorrenti dalla data indicata al momento della stipula contrattuale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 (dodici) mesi.

Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione oppure nel corso dell'erogazione del servizio, il provvedimento regionale centralizzato di affidamento del servizio oggetto del presente appalto, Ares 118 si riserva la facoltà di recepire il provvedimento regionale e, per tale motivo, l'Operatore Economico non potrà avanzare riserve e/o eccezioni né pretendere altro se non il pagamento delle prestazioni quantificate alla data di rescissione del contratto, avendo incondizionatamente accettato, con la firma dell'offerta, l'alea di tale condizione.

Come sopra specificato, all'affidatario in caso di riorganizzazione del servizio o reinternalizzazione dello stesso, potranno essere oggetto di diminuzione, dell'appalto affidato, parti dello stesso senza nulla a pretendere da parte dell'affidatario.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere rivolta all'Amministrazione mediante PEC al seguente indirizzo: provveditorato@pec.ares118.it

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dall'art. 120 del Codice in termini di modifiche soggettive.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 5.300.000,00 Iva esente così suddiviso.

Tabella 2

<i>Importo complessivo a base di gara Lotto 1 e 2, comprensivo dell'eventuale rinnovo di 12 mesi</i>	€ 4.000.000,00
<i>Importo per l'opzione di proroga pari a mesi 3 (tre)</i>	€ 500.000,00
<i>Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento</i>	€ 800.000,00
<i>Valore globale stimato dell'appalto</i>	€ 5.300.000,00



4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata e ad ogni buon fine è ammessa la partecipazione a tutti gli Operatori previsti dall'articolo 65 del D.lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli ed iscritti all'Albo Fornitori elenco A, ex deliberazione 343/dg del 2014 e smi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice, come modificato dal D.lgs. 209/2024.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla "gara" in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **10** giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

a) Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

b) Altre cause di esclusione



Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (*Registro delle Imprese*) oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (*Albo delle Imprese Artigiane*) o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, ovvero presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) **Iscrizione** all'Albo Fornitori di Ares 118 istituito con deliberazione 343/2014 e s.m.i.

6.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lett a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica

b) Il requisito relativo all'Albo Fornitori di Ares 118 di cui al punto 6.1 deve essere posseduto da ciascun componente dell'aggregazione.



Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorziato esecutore.
- c) si rinvia all'art. 117 comma 13 del D.Lgs. 36/2023;
- d) iscrizione all'Albo Fornitori di Ares 118 istituito con deliberazione 343/2014 e smi.

6.4 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria, per gli Enti Commerciali, sono rappresentati da:

- a) fatturato globale pari ad € 1.000.000

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

6.5 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE

- Il possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni previste per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario, iscrizione all'albo fornitori di ARES 118 Elenco A e B, ex deliberazione 343/dg del 2014 e smi.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.4 e 6.5 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'avvalimento è consentito solo tra imprese iscritte all'Albo Fornitori ex deliberazione 343/dg del 2014 e smi.

8. SUBAPPALTO

Non è previsto subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

La dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato, di cui al comma 4 dell'art. 11 del Codice, è trasmessa dall'Operatore partecipante al momento della presentazione dell'offerta, in conformità a quanto previsto dall'Allegato I.01 introdotto dal D.lgs. 209/2024.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106, co. 1 del Codice, l'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% di ciascun lotto cui si partecipa.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La **cauzione** è costituita:

- mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto AG. 19 BNL IBAN IT17L0100503219000000218000, specificando la causale del versamento;



La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

[Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie/>]

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e **firmata digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, e deve essere inserita sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 come previsto all'art.117 co.12 del Codice;
- d) avere validità per **270 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) Dev'essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.



In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per gli importi e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, ovvero ai sensi dell'articolo 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta. Il contributo è dovuto nella misura di € 165,00 per le Organizzazioni di Volontariato ed € 165,00 per gli Enti Commerciali.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema (sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso), copia della ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Dlgs 36/2023 e s.m.i. a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente, ai sensi dell'art. 1, co. 67, della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione tutta, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora meglio indicate nel Bando di gara a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Stazione Appaltante per ogni singolo documento e rilevabili all'atto del caricamento in Piattaforma.

13.2 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e quanto riportato nel seguente link: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica;

C - Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la



data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata secondo le modalità previste dalla Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni amministrative e/o allegati al contratto sono redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate o alternative. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante S.TEL.L@, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di Sistema.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma **non** quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione previste presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile previste nel presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 (sette) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine **non superiore ai 10 (dieci) giorni**.

I chiarimenti resi dall'operatore economico **non possono modificare il contenuto dell'offerta**.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Ciò premesso ai sensi dell'art. 101 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico fino al giorno fissato dalla stazione appaltante per l'apertura delle offerte tecniche ed economiche, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nelle predette offerte, di cui avveduto dopo la scadenza termine per la loro presentazione a condizione che tale rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale e, che resti comunque assicurato l'anonimato.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico utilizza la piattaforma STELLA e presenta la documentazione di seguito indicata, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal procuratore speciale, che dovrà contenere tutta la sottoelencata documentazione:

1. **Domanda di partecipazione, dichiarazione amministrativa ed eventuale procura;**
2. **Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE-it);**
3. **Garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto, da presentarsi nelle modalità di cui al punto 10 e dichiarazione di impegno di un fideiussore;**
4. **Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;**
5. Dichiarazione di accettazione di tutti gli atti di gara – Disciplinare, Capitolato tecnico, Capitolato speciale;
6. documentazione attestante la presentazione della domanda di accreditamento all'Albo di Ares 118, pena l'esclusione dalla procedura di gara;
7. Patto di integrità e clausola di pantouflage;
8. Domanda (eventuale) di iscrizione all'Albo Fornitori ex deliberazione 343DG/2014 e s.m.i.;
9. Codice di comportamento adottato da Ares 118 con deliberazione n. 19/DG del 20.05.2015;
10. Bilanci relativi al triennio 2024-2023-2022;
11. Nomina Responsabile Privacy;
12. Visura CCIAA in corso di validità;
13. DURC in corso di validità;

Resta inteso che nel rispetto del principio di piena continuità del possesso dei requisiti di partecipazione l'O.E., **si impegna a produrre, senza ulteriore richiesta**, ogni documentazione presentata in sede di partecipazione, la cui scadenza avvenga durante le operazioni di gara, e fino all'aggiudicazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche** di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al co. 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche** di esclusione di cui all'articolo 98, co. 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **altre cause** di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- c) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban - **IT 17L 01005 03219 000000218000** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La Stazione appaltante considera le esenzioni del pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente predispone il eDGUE-it, pubblicato da AgID di cui alla Determina n. 164/2023 e secondo le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs 36/2023 compilando il modello presente sul portale S.TEL.L@.

Il DGUE presente su S.TEL.L@, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione Amministrativa".

Il Concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

☐ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

☐ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

☐ Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

☐ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



- ☐ **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ☐ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**
- ☐ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ☐ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà presentare una relazione tecnica di massimo 20 pagine in formato A4 in cui dovrà fornire puntuale indicazione rispetto agli items previsti nella griglia di valutazione. In particolare l'operatore dovrà dichiarare il tempo complessivo per ciascun anno di servizio svolto in favore di ARES 118 e/o per il SSR e/o Enti pubblici in modo da rendere leggibile l'offerta e facilmente attribuibile il punteggio relativo al 1° criterio di qualità.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 11, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Dichiarazione con la quale si accetta di prestare il servizio alle condizioni economiche indicate dalla stazione appaltante;
 - b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 e 4 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Punteggio Massimo

Offerta tecnica 100

TOTALE 100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione discrezionale nella tabella seguente:

1) Esperienza maturata nel settore oggetto di procedura Il concorrente dovrà autocertificare i servizi svolti per destinatario, e durata affidamento (espresso in anni, mesi o giorni)	Massimo 25 punti	2 punti per ogni anno di attività di soccorso svolta a favore di ARES 118. Il punteggio per le frazioni di anno (mesi o giorni) sarà attribuito proporzionalmente (0,17/mese; 0,005/giorno); 1 punto per ogni anno di servizio di trasporto infermi svolto nell'ambito del SSR. Il punteggio per le frazioni di anno (mesi o giorni) sarà attribuito proporzionalmente (0,08/mese; 0,003/giorno); 0,5 punti per ogni anno di servizio di trasporto infermi svolto per altri Enti pubblici. Il punteggio per le frazioni di anno (mesi o giorni) sarà attribuito proporzionalmente (0,04/mese; 0,0001/giorno).
2) Piano per la manutenzione ordinaria e correttiva dei mezzi di soccorso con indicazione della frequenza e delle relative attività/operazioni.	Massimo 15 punti	Si 15 p.ti; no 0 p.ti
3) Piano per la manutenzione ordinaria e correttiva delle apparecchiature elettromedicali dei mezzi di soccorso.	Massimo 15 punti	Si 15 p.ti; no 0 p.ti
4) Piano interno di formazione del personale impiegato nell'attività di soccorso in materia di emergenza-urgenza.	Massimo 15 punti	Si 15 p.ti; no 0 p.ti
5) Numero di mezzi che potrebbero essere messi a disposizione per l'attività a chiamata.	Massimo 30 punti	fino a 2 mezzi: 7 punti; da 3 a 5 mezzi: 15 punti; ≥ 6 mezzi: 30 punti.

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 51 ovvero al 50% + 1 del punteggio max fissato (100).

Il punteggio riservato alla qualità (Max punti 100), verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto emergerà dalla valutazione qualitativa della documentazione, in ordine ai parametri descritti nella tabella precedente.



Il punteggio complessivo della valutazione tecnica, non riparametrato, sarà determinato dalla somma dei predetti punteggi.

Il concorrente, nel caso in cui consegua, un punteggio inferiore alla predetta soglia, **non sarà ammesso alla fase successiva della gara.**

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella. È attribuito un coefficiente sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Per ogni criterio costituente la qualità verrà attribuito un punteggio, calcolato sulla media dei punteggi espressi dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valutazione:

ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLA COMMISSIONE	ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLA COMMISSIONE TRADOTTA IN COEFFICIENTE
INSUFFICIENTE	0
SUFFICIENTE	0,25
DISCRETO	0,50
BUONO	0,75
OTTIMO	1

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio e ove presenti ai singoli sub-criteri in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto. Tale punteggio non sarà soggetto a riparametrazione in quanto preso in valore assoluto.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta viene convocata a mezzo della messaggistica della Piattaforma. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti sempre tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità e lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione presentata in sede di subprocedimento di anomalia delle offerte, ovvero del supporto di professionisti all'uopo incaricati, conformemente a quanto stabilito dalla normativa.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con apposito atto deliberativo, Ares 118, successivamente alla scadenza di presentazione offerte, provvederà alla nomina del Seggio e della Commissione giudicatrice di gara.

Il RUP o il Seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.
- d) redigere apposito verbale.

All'esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede ad:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- b) predisporre il prospetto di ammissione/esclusione da pubblicare sulla piattaforma telematica sez. *Esiti e pubblicazioni* nonché sulla sezione *Bandi e avvisi* del sito Amministrazione trasparente aziendale;

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione procede dapprima, in seduta pubblica virtuale, ad aprire le buste tecniche per verificare la presenza della documentazione tecnica richiesta negli atti di gara e, successivamente, in una o più sedute riservate, esaminerà e valuterà le offerte presentate dai predetti concorrenti assegnando i relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura delle offerte economiche.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

L'Ente appaltante, per comprovati motivi, si riserva la facoltà, dandone comunicazione alle Ditte concorrenti, di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di aggiudicazione parziale, sospensione, annullamento e revoca della procedura che, potrà essere posto in essere a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

ARES 118 si riserva la facoltà di:

- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta valida;
- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108), comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nel qual caso l'ente appaltante si riserva la facoltà di procedere ad apposite verifiche di congruità ovvero,
- di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione è disciplinata ed è condizionata all'atto deliberativo aziendale ed alla relativa stipula del contratto.

Eventuali contestazioni relative all'assegnazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice dovranno essere inoltrate in forma scritta tramite PEC, successivamente alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. La Stazione Appaltante esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.



Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, anche in pendenza di contenzioso, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, individuate dall'allegato I.4 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In conformità alla normativa vigente in materia, le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate alle Imprese concorrenti utilizzando la mail pec inserita all’interno della piattaforma telematica.

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dalla A.S.L. Roma 2 con sede in Via Maria Brighenti, 23 Edificio B – 00159 Roma quale titolare del trattamento, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente all’aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Base giuridica del trattamento si rinviene nell’essere lo stesso necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

Il conferimento dei dati, che, fatto salvo ogni obbligo di legge e la gestione di eventuale contenzioso, verranno trattati sino alla conclusione della procedura e, per l’aggiudicatario, del successivo rapporto contrattuale, ha natura obbligatoria per contratto, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ad uffici pubblici, nonché, nei limiti di legge, agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE) e possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati o anche per il tramite del Responsabile Protezione Dati sempre contattabile all’indirizzo dpo@ares118.it. L’interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati personali effettuato nei termini sopra indicati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall’art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Il Direttore

U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dott. Aleandro Munno



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118



REGIONE
LAZIO

Servizio di soccorso sanitario in area extra ospedaliera
Attività a Chiamata

Capitolato Tecnico
contenuti di interesse sanitario



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- a) Decreto del Ministero dei Trasporti 17.12.1987, n. 553 "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze
- b) Decreto del Ministero dei trasporti 20.11.1997, n. 487 "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali"
- c) D.P.R. 27.03.1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza"
- d) Atto di intesa Stato-Regioni del 17.05.1996 "Linee Guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27.03.1992"
- e) Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri 30.05.1992, Documento sul sistema delle emergenze sanitarie approvato il 02.12.1991 dal gruppo di lavoro Stato Regioni
- f) Decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 05.11.1996 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo"
- g) Legge Regionale della Regione Lazio 03.08.2004, n. 9 "Istituzione dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118"
- h) Decreto del Ministero dei Trasporti 01.09.2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze"
- i) Decreto del Ministero dei Trasporti 29.10.2020 "Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature – autoambulanze"
- j) Decreto Commissario ad Acta Lazio n. 8 del 03.11.2022 "Modifica dell'Allegato I al decreto del Commissario ad Acta 90/2020 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie"
- k) Legge Regionale n. 49 del 17.07.1989 "Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazione ed associazioni private"
- l) Decreto Commissario ad Acta Lazio n. 518 del 02.11.2015 "Istituzione del gruppo di lavoro per il riordino della normativa regionale in tema di emergenza sanitaria extraospedaliera-soccorso e trasporto infermi. Disposizioni transitorie sui mezzi di soccorso"

DEFINIZIONI E ACRONIMI

- **Ares 118:** Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria 118
- **Ente:** Soggetto giuridico che offre la propria disponibilità ad effettuare il servizio
- **Direttore dell'esecuzione:** soggetto incaricato dell'ARES 118 al controllo e alla corretta esecuzione del servizio
- **Direttore tecnico ente:** Il soggetto incaricato dall'Ente per interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione per tutti i problemi derivanti dall'esecuzione del servizio
- **ASI:** Ambulanza di soccorso infermieristica (ex MSB).
- **AM:** Automedica di soccorso
- **H24:** orario di servizio senza soluzione di continuità
- **H12/6/X:** orario di servizio specificato dalla Centrale Operativa
- **DPI:** dispositivi di protezione individuale
- **CORES** (Centrale Operativa Regionale Emergenza Sanitaria): Centrale Operativa dell'Ares 118 che riceve, valuta e gestisce con l'invio dei mezzi più appropriati le richieste di soccorso sanitario
- **UOT** (Unità Operativa Territoriale): Unità Operativa dell'Ares 118 che garantisce il corretto svolgimento,



sul territorio, dell'attività di soccorso sanitario

- **Collocazione:** posizione territoriale specificata, in cui viene identificata l'area di partenza del mezzo nell'ambito della quale lo stesso si deve collocare in attesa della chiamata, in una postazione di stazionamento. Nel caso di collocazioni corrispondenti a specifiche indicazioni topografiche, ad esempio Piazza Esedra, il mezzo non può in ogni caso collocarsi al di fuori del perimetro del riferimento ricevuto
- **Postazione di Stazionamento** (o più semplicemente stazionamento/posizionamento): punto di sosta del mezzo e del relativo equipaggio in attesa dell'attivazione per una missione di soccorso da parte della CORES 118 territorialmente competente
- **Attivazione dell'Ente/assegnazione a chiamata:** assegnazione del turno di servizio all'Ente da parte di ARES 118 – UU.OO.CC CORES
- **Attivazione per missione di soccorso:** assegnazione della missione di soccorso da parte della CORES competente territorialmente
- **Fermo mezzo:** blocco dell'operatività del mezzo conseguente all'incapacità dello stesso a garantire il soccorso.

OGGETTO

Il presente Capitolato si riferisce all'attività di supporto ad ARES 118 necessaria a sopperire a esigenze contingenti che si verifichino per indisponibilità temporanea di mezzi in determinate postazioni, e/o per potenziamenti legati a specifiche esigenze di servizio (maxi-eventi, maxi-emergenze e/o manifestazioni pubbliche), con attivazione "a chiamata". Le modalità di attivazione e di svolgimento del servizio sono descritte nel presente Capitolato.

Il presente Capitolato definisce il contenuto prestazionale, ma non fornisce riferimenti relativamente al volume ed alla localizzazione della stessa; la quantità e la localizzazione delle prestazioni da eseguire dipenderà sia dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto dal contratto, sia dalla disponibilità dell'Ente a prestare il servizio a chiamata.

L'Ente si obbliga ad osservare nell'esecuzione del servizio tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Ente si impegna a svolgere il servizio di soccorso in area extra ospedaliera in turni di 6, 12 o 24 ore o per il tempo richiesto dalle UU.OO.CC CORES. Il servizio è organizzato tramite postazioni di stazionamento, ubicate nella specifica area indicata dalla CORES richiedente, al momento dell'assegnazione del turno, presso le quali vanno dislocati i mezzi e i relativi equipaggi, in attesa dell'attivazione per missioni di soccorso da parte della UOC CORES.

L'Ente si impegna ad effettuare l'attività di soccorso con l'utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale di cui dispone, offerti in relazione al servizio affidato.

L'Ente si impegna altresì ad eseguire l'attività di soccorso svolgendo i servizi disposti dalle UU.OO.CC CORES, mentre non può gestire, coordinare ed organizzare in proprio le richieste di soccorso sanitario. Le risorse impegnate in attività a chiamata risultano in esclusiva dipendenza operativa dalla CORES non potendo essere impiegate per alcun altro diverso fine.

L'impiego di mezzi di soccorso in dotazione dell'Ente, da espletarsi, di norma, sul territorio della Regione Lazio, avverrà sotto il coordinamento ed il controllo dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria (ARES) 118 e nel rispetto dei protocolli e delle procedure delle UU.OO.CC CORES/UOT competenti per territorio.



ARES
118

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente all'ARES 118 le eventuali variazioni degli elementi autorizzativi e a fornire gli estremi dei provvedimenti autorizzativi al trasporto/soccorso infermi della Regione Lazio relativi alle medesime variazioni.

L'Ente dovrà individuare un suo rappresentante od incaricato che abbia la facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti nell'ambito del contratto con Ares 118 e dovrà comunicarne ad Ares 118 i dati anagrafici ed il recapito telefonico per qualunque comunicazione urgente dovesse rendersi necessaria sia nelle ore di servizio, che al di fuori di esse (h. 24). L'ente, inoltre, dovrà comunicare il nominativo di un sostituto, con i relativi riferimenti per le comunicazioni, destinatario di qualunque comunicazione urgente in caso di assenza, irreperibilità o impedimento dell'incaricato.

L'Ente dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione dei problemi tecnici, obbligandosi alla esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate nel presente atto nonché nella vigente normativa.

L'Ente si obbliga a consentire ad ARES 118 di procedere in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni, a verifiche della piena e corretta esecuzione dei servizi, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO "A CHIAMATA"

L'attivazione "a chiamata" dell'Ente Terzo avviene secondo criteri prestabiliti, finalizzati a perseguire il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati.

In tale contesto si individuano *i criteri per l'attivazione - a chiamata - di Ente Terzo*, al fine di sostenere l'utilizzo di tale risorsa, secondo principi di trasparenza, efficienza, efficacia, integrità, responsabilità e controllabilità. A tal fine l'assegnazione di turni sarà effettuata sulla base delle seguenti indicazioni:

1. Attivazione a chiamata degli enti commerciali solo in caso di indisponibilità da parte delle Associazioni di Volontariato;
2. Priorità agli Enti che abbiano realizzato la più alta percentuale di accettazione delle collocazioni e turni, a seguito di dichiarata disponibilità.

N.B.: È facoltà dell'Azienda procedere ad assegnazioni al di fuori dei criteri sopraelencati per specifiche esigenze operative adeguatamente documentate.

2. PROCEDIMENTO

L'attivazione a chiamata dell'Ente Terzo è una competenza esclusiva delle UUOCC CORES.

La gestione dell'attivazione a chiamata dell'Ente Terzo è articolata in diverse distinte fasi:

- Ricognizione preliminare
- Assegnazione dei turni di lavoro
- Comunicazione telefonica, su linea registrata, dell'assegnazione del turno e della collocazione identificata all'Ente e successiva conferma mediante inoltro del modulo accettazione turno.



ARES
118

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

2.1 Ricognizione preliminare

Gli Enti aggiudicatari nell'Albo Fornitori di ARES 118 che intendano mettere a disposizione risorse non impegnate in rapporti di collaborazione in convenzione\contratto, il giorno precedente lo svolgimento del turno diurno\notturno del giorno successivo, entro le ore 12:00, potranno manifestare la propria disponibilità a mezzo e-mail mediante trasmissione del modulo di "dichiarazione di disponibilità" (vedi allegato A) correttamente e completamente compilato in modo leggibile.

2.2 Assegnazione turni

L'operatore CORES assegna le postazioni ed i turni per cui si rende necessario avvalersi della collaborazione di un Ente.

L'assegnazione dei turni viene effettuata in rapporto alle disponibilità dichiarate dall'Ente ed alle effettive risorse rese fruibili, con applicazione del criterio di rotazione, come segue:

Distinzione delle disponibilità espresse in turni h 24 ed h 12 diurni e notturni:

➤ Per le disponibilità di turni in h24:

- Inserimento nella Classe 1 degli Enti che hanno dato la disponibilità di almeno un mezzo in h24
- Inserimento nella Classe 2 degli Enti che hanno dato la disponibilità di un secondo mezzo (oltre il primo) in h24
- Inserimento nella Classe 3 degli Enti che hanno dato la disponibilità di un terzo mezzo in h24 (oltre il primo ed il secondo).
- Inserimento in Classi 4 - 5 - 6 ecc. fino a coprire le disponibilità di mezzi in h24 comunicate dagli Enti.

➤ Per le disponibilità di turni in h12:

- Inserimento nella Classe 1 degli Enti che hanno dato la disponibilità diurna o notturna di almeno un mezzo in h12;
- Inserimento nella Classe 2 degli Enti che hanno dato la disponibilità diurna o notturna di un secondo mezzo (oltre il primo) in h12;
- Inserimento nella Classe 3 degli Enti che hanno dato la disponibilità diurna o notturna di un terzo mezzo in h12 (oltre il primo ed il secondo).
- Inserimento in Classi 4 - 5 - 6 ecc. fino a coprire le disponibilità diurne o notturne di mezzi in h12 comunicate dagli Enti.

N.B.: In caso di rifiuto da parte degli Enti dei turni assegnati su preventiva dichiarazione di disponibilità, questi saranno inseriti, per i successivi trenta giorni, in un elenco cui la CORES attingerà solo ed esclusivamente dopo aver esaurito le risorse messe a disposizione dagli altri Enti.

L'assegnazione dei turni h24 sarà effettuata scorrendo la Classe 1 degli Enti che hanno dato disponibilità in h24.

L'operatore CORES prende visione del valore percentuale, generato dal rapporto tra le disponibilità fornite dagli Enti e l'attribuzione del turno da parte di ARES 118 (es: l'Ente fornisce una disponibilità in h24, gli viene assegnato un turno in h24, la percentuale corrisponderà al 100%; viceversa se l'Ente fornisce un turno in h24 e gli viene assegnato un turno in h12, la percentuale



corrisponderà al 50%) e provvede ad assegnare il turno partendo dal valore percentuale più basso (minore) fra tutte le disponibilità pervenute.

Qualora le richieste di attivazioni superino la disponibilità dei mezzi in classe I si passerà alla Classe 2 applicando la medesima metodologia utilizzata per la Classe I e così via per le Classi successive. L'assegnazione dei turni in h12 diurni e notturni sarà effettuata ad esaurimento dei mezzi forniti dagli Enti in h24, scorrendo la Classe I degli Enti che hanno fornito disponibilità in h12 diurne e/o notturne. L'ordine di assegnazione dei turni h12 diurni e/o notturni avverrà mantenendo le stesse modalità previste per l'assegnazione di turni in h24.

2.3 Comunicazione assegnazione turno

Identificato l'assegnatario, l'operatore CORES procede a comunicare telefonicamente all'Ente, su linea registrata, l'assegnazione del turno e la collocazione identificata. Nella stessa conversazione, l'Ente confermerà l'accettazione, che è vincolante.

Successivamente, l'operatore CORES provvederà all'inoltro all'Ente via mail del modulo accettazione turno (allegato B), che, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inoltrato ad ARES 118, di norma entro l'ora successiva.

N.B.: Tutte le comunicazioni inerenti alla gestione di tali attività sono effettuate su linea telefonica registrata. I dati relativi alle turnazioni affidate vengono contestualmente registrati su apposito applicativo informatico al fine di garantire la visualizzazione, agli operatori di CORES, di tutte le risorse attive sul territorio e, nello specifico, dei mezzi cui assegnare la missione di soccorso.

3. ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'assegnazione di un turno a chiamata comporta l'obbligo da parte dell'Ente ad operare in dipendenza operativa dalla CORES per tutta la durata del turno assegnato, senza soluzione di continuità.

Per mezzi in disponibilità h. 6/12/X si specifica che l'Ente è obbligato ad accettare ed eseguire tutte le missioni di soccorso assegnate dalla CORES anche nell'imminenza dell'orario di fine turno.

È fatto divieto al personale impiegato di richiedere o percepire compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate.

È escluso qualsiasi sub affidamento, anche parziale.

L'Ente è vincolato alle disposizioni impartite dalle UU.OO.CC CORES/Territoriali, anche attraverso specifici documenti operativi. Il personale impiegato deve attenersi alle disposizioni ricevute dalle UU.OO.CC CORES/Territoriali.

3.1 Mezzo di soccorso

L'Ente, in relazione ad ogni mezzo messo a disposizione dovrà possedere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di soccorso-trasporto infermi, rilasciata dalla Regione Lazio. Altresì ogni mezzo deve essere inserito nell'Albo Fornitori Aziendale di cui alla Delibera ARES 118 n. 343 del 27.11.2014 e ss.mm.ii.



I mezzi di soccorso, in regola con le normative nazionali e regionali vigenti, devono essere dotati delle attrezzature e dei presidi previsti dalla normativa regionale:

- ambulanza di soccorso infermieristica - ASI: L. R. n. 49/89 tipo A e DCA n. 8/2011 paragrafo I.1.10.2;
- automedica - AM: DCA n. 8/2011 paragrafo I.1.10.4;

Tale dotazione deve essere integrata, all'inizio del servizio affidato, da quella necessaria per l'espletamento delle attività, come da allegato C "Dotazioni Aggiuntive previste da ARES 118 per i Mezzi di Soccorso":

- le autoambulanze utilizzate per il servizio dovranno avere la dotazione aggiuntiva prevista nell'Allegato C al presente documento, sezione 'ASI'
- le automediche utilizzate per il servizio dovranno avere la dotazione prevista nell'Allegato C al presente documento, sezione 'AM'.

Per i mezzi forniti, la dotazione può essere ulteriormente integrata, come da indicazione del Direttore CORES/Territoriale competente o su disposizione della Direzione Sanitaria.

L'Ente deve attrezzare tutti i mezzi di soccorso con le dotazioni farmacologiche e presidi sanitari contenuti nelle check list consegnate da parte delle UU.OO.CC. CORES/Territoriali di riferimento e comunque legate alle indicazioni, procedure, protocolli e disposizioni operative dell'ARES 118.

Sono a carico dell'Ente tutte le spese relative all'impiego dei mezzi di soccorso, ivi compresi i farmaci, i presidi, l'ossigeno, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il carburante, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per il personale.

I soli farmaci e i presidi sanitari che, pur essendo previsti dai protocolli aziendali, risultino di esclusiva confezione ospedaliera e non reperibili al di fuori del contesto ospedaliero, sono forniti dall'ARES 118 all'Ente con addebito dei relativi costi.

È facoltà di ARES 118 prevedere eventuali presidi, strumenti e/o apparecchiature aggiuntivi in comodato d'uso gratuito, da riconsegnare al termine del rapporto. L'Ente si impegna a far utilizzare tali dotazioni integrative secondo le modalità definite dalle UUOCC CORES/Territoriali.

L'Ente, per tutta la durata del contratto, deve essere in possesso di contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali, da produrre al momento dell'affidamento.

Ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di un "libretto di bordo", suddiviso per le autoambulanze in due sezioni - autoveicolo e vano sanitario - sul quale dovranno essere annotate giornalmente, a cura e firma rispettivamente dell'autista e dell'infermiere in servizio, tutte le operazioni di manutenzione e/o sanificazione alle quali il mezzo di soccorso stesso viene sottoposto. Il libretto di bordo deve essere fornito agli equipaggi dei mezzi di soccorso a cura ed oneri dell'Ente, dovrà essere conservato a bordo dei mezzi stessi ed essere sempre immediatamente ispezionabile dall'ARES 118 per le verifiche e i controlli.

I mezzi di soccorso utilizzati per il servizio devono essere in perfette condizioni di efficienza, sotto ogni profilo (carrozzeria, motorizzazione, abitacolo di guida, vano sanitario). L'Ente è tenuto a controllarne lo stato prima dell'inizio del servizio.



Il Medico Responsabile dell'Ente vigila sull'applicazione delle procedure interne relative all'inventario, alla manutenzione e all'applicazione delle check list di controllo.

Inoltre, i mezzi di soccorso dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di pulizia ed igiene, in particolare per quanto concerne le procedure di sanificazione della cellula sanitaria, a cura ed oneri dell'Ente. Ad ogni inizio turno, e durante l'espletamento dell'attività, il mezzo deve presentarsi correttamente pulito e sanificato a carico dell'Ente e secondo le procedure fornite delle UU.OO.CC. CORES/Territoriali. Le operazioni di lavaggio dell'autoveicolo e, per le autoambulanze, di igienizzazione e sanificazione del vano sanitario, devono avvenire sotto la direzione e responsabilità dell'infermiere, e devono, anche esse, essere annotate sul libretto, unitamente a tutte le avarie verificatesi durante l'espletamento del servizio. Il Medico Responsabile dell'Ente vigila sul rispetto delle procedure di igienizzazione e sanificazione anche alla luce della valutazione dei rischi connessi all'attività di soccorso prestata.

L'Ente deve provvedere, a suo carico ed oneri, ad effettuare le revisioni periodiche previste dal Codice della Strada e dalla Motorizzazione Civile per i mezzi di soccorso e all'osservanza di tutte le norme concernenti la loro circolazione, senza determinare alcuna interruzione nell'espletamento del servizio. Al raggiungimento del limite massimo di cinque anni dalla prima immatricolazione, l'Ente è tenuto alla sostituzione immediata dei mezzi di soccorso con altri mezzi, nel rispetto della normativa e delle specifiche del presente documento. Tutti i mezzi di soccorso devono essere dotati di "telepass", con oneri a completo carico dell'Ente.

Le autoambulanze devono essere dotate di un impianto di climatizzazione automatica per il riscaldamento e il raffreddamento in condizioni di efficienza. Il sistema di evacuazione del gas anestetico non è richiesto. Gli impianti acustici e luminosi dei mezzi devono essere a norma di legge e perfettamente funzionanti.

In merito alle apparecchiature e ai presidi la normativa di riferimento è la UNI EN 1789.

La dotazione dei farmaci verrà definita ed eventualmente aggiornata periodicamente sulla base delle indicazioni delle UUOCC CORES/Territoriali. I presidi e le attrezzature in dotazione dei mezzi di soccorso, comunque, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa e corrispondenti ai protocolli e alle procedure aziendali.

Ogni mezzo deve avere un inventario aggiornato dei presidi e delle apparecchiature con relativo numero di serie. Le apparecchiature e i presidi dei mezzi di soccorso dovranno essere costantemente funzionanti ed in buona efficienza e deve essere attestata la loro corretta manutenzione, secondo quanto definito dalla ditta produttrice.

L'Ente deve disporre di un numero adeguato di apparecchi elettromedicali e di attrezzature sostitutivi, al fine di garantire l'immediato rimpiazzo in caso di guasto di quelli normalmente utilizzati.

Il personale deve utilizzare la check- list di valutazione della presenza di farmaci e presidi predisposta da ARES, della ottimale funzionalità di strumenti e apparecchiature, della sicurezza di utilizzo del veicolo, al fine di verificare l'idoneità a garantire il soccorso nelle migliori condizioni.

Nei casi di incapacità a garantire le prestazioni richieste, l'Ente dovrà darne, su linea telefonica registrata, immediata e motivata comunicazione alla CORES.



3.2 Personale

Nella gestione dei rapporti con il proprio personale, l'Ente è tenuto a osservare e a fare osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di igiene, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, retribuzione e assistenza dei lavoratori.

L'Ente è pertanto tenuto:

- alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche;
- ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di soccorso nonché dei terzi trasportati, assicurando, comunque, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.

L'Ente si impegna altresì a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Ente si impegna a fornire, con oneri a suo carico, al proprio personale in servizio appositi dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente e ai protocolli e procedure di servizio, in particolare, ma non esclusivamente, relativamente a:

- protezione dal rischio chimico e biologico;
- visibilità del personale durante gli eventuali interventi di soccorso su strada;
- ausilio durante la movimentazione dei pazienti.

L'Ente dà atto che il Committente ha fornito tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area ove opererà il personale in servizio.

Il personale impiegato per il servizio, in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla vigente normativa, deve aver acquisito le certificazioni di formazione, relative all'attività da svolgere, definite sulla base del Piano di Formazione del Personale Operante nel Sistema di Emergenza - Urgenza della Regione Lazio - Agenzia di Sanità Pubblica anno 2004.

In ogni caso deve essere sempre garantita l'abilitazione di tutto il personale infermieristico all'uso del defibrillatore e la formazione alla gestione del trauma.

Il Rappresentante Legale garantisce che il personale impiegato sia adeguatamente formato per le attività da svolgere e informato/formato relativamente alle disposizioni/procedure/protocolli ARES 118. L'Ente è tenuto a garantire il raggiungimento degli standard di formazione ed il mantenimento della validità dei titoli richiesti per tutti gli operatori titolari e sostituti impiegati per l'espletamento del servizio, mediante i "retraining" periodici previsti dalla normativa vigente, con obbligo di comunicare all'ARES 118 la relativa effettuazione.

L'Ente ha l'obbligo di acquisire preventivamente la documentazione attestante il possesso delle abilitazioni di legge del personale.



L'equipaggio di ciascun mezzo di soccorso deve essere composto come segue:

- ambulanza di soccorso infermieristico ASI: equipaggio a due unità, costituito da un infermiere ed un autista
- automedica AM: equipaggio a due unità, costituito da un medico e un infermiere.

Il personale addetto alla guida delle autoambulanze deve avere più di 21 anni, essere in possesso della patente B da almeno tre anni e, ove richiesto, del certificato di abilitazione professionale.

I turni di servizio del personale devono rispettare le vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva di lavoro, con responsabilità del Responsabile Legale relativamente alla gestione retributiva, fiscale, previdenziale e assicurativa del personale impiegato per il servizio, da effettuarsi nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Il personale dell'Ente deve indossare, durante il servizio, idonee divise fornite dall'Ente stesso, con specifica targhetta con apposto il nominativo e la qualifica dell'operatore; sulle divise dovrà inoltre apparire un logo riportante la denominazione dell'Ente e un riferimento al fatto che l'attività è svolta per conto dell'ARES 118.

Il personale dell'Ente deve attenersi al codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall'ARES 118 con delibera n. 194 del 20 maggio 2015, consultabile sul sito web ARES 118.

Il personale deve mantenere un contegno riguardoso e corretto e deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'Ente si impegna a richiamare, sanzionare e se del caso sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Il personale in servizio deve essere in grado di comunicare efficacemente nella lingua italiana.

Le segnalazioni di criticità così come le richieste di relazione integrative inoltrate da ARES 118 dovranno essere attentamente valutate dall'Ente con relativa risposta scritta, entro i termini specificati, anche in merito ad eventuali provvedimenti adottati.

ARES 118 si riserva la facoltà di richiedere la motivata sostituzione permanente del personale dell'Ente quando quest'ultimo non consenta il buon svolgimento del servizio.

L'Ente è tenuto, attraverso il Rappresentante Legale ed il Medico Responsabile, a:

- vigilare sui comportamenti degli operatori ed applicare le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi in materia;
- vigilare sulla competenza professionale dei propri operatori;
- far partecipare il proprio personale alle attività di audit e revisione dei casi svolte da ARES 118;
- far partecipare i propri operatori ai corsi e ad altri interventi formativi definiti dall'ARES 118;
- formare il proprio personale rispetto ai rischi lavorativi e all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
- garantire in ogni caso adeguate soluzioni logistiche per le necessità dei propri operatori, fatto salvo il rispetto della collocazione affidata.

4. FLUSSI INFORMATIVI, PRIVACY E RISERVATEZZA

L'Ente deve fornire, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dalle UU.OO.CC. CORES/Territoriali su supporto informatico e/o cartaceo, tutti i dati riguardanti l'attività svolta durante le missioni di soccorso.

Gli equipaggi impegnati in missioni di soccorso dovranno immediatamente comunicare alle CORES eventuali criticità operative riscontrate, documentandole, se del caso, sulla relativa scheda di soccorso.

In particolare, l'Ente si impegna a far compilare correttamente le schede di soccorso e la eventuale ulteriore documentazione prevista per le singole missioni di soccorso da consegnare in originale ad ARES 118 secondo le modalità e le tempistiche richieste.

Le schede di soccorso sono fornite dall'ARES 118 all'Ente, che deve assicurarne la conservazione e la riconsegna alle UU.OO.CC. Territoriali / CORES competenti, secondo le disposizioni dell'ARES 118, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

L'Ente e il personale operante nell'attività di soccorso sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, (codice in materia di protezione dei dati personali), in concordanza con quanto definito dall'ARES 118 nel Regolamento e nella documentazione inerente alla privacy. Il personale dell'Ente non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

L'Ente ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

È fatto espresso divieto all'affidatario del servizio di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento a quanto oggetto del contratto.

Il Rappresentante legale dell'Ente con la sottoscrizione dell'contratto è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, con riguardo al trattamento dei dati personali dei soggetti/utenti del servizio oggetto dell'contratto, per tutta la durata dello stesso. A tal fine si impegna a sottoscrivere l'allegato Atto di nomina di responsabile esterno dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARES 118 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'affidatario del servizio sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARES 118.

5. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le CORES e le risorse operative avverranno su rete telefonica fissa o su rete telefonica mobile, con le procedure operative stabilite dall'ARES 118. La numerazione di telefonia cellulare assegnata ad uno specifico codice mezzo non potrà essere assegnata ad altro codice mezzo. È consentita la comunicazione di numerazione cellulare diversa per le comunicazioni fra Centrale Operativa e specifico mezzo di soccorso, solo dopo richiesta formale di variazione stabile della numerazione assegnata a ciascun mezzo preventivamente autorizzata dalla Direzione della CORES o in caso di situazione imprevista che induca l'utilizzo di un nuovo numero da comunicare tempestivamente alla CORES.

L'equipaggio di ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di almeno un telefono cellulare. L'attivazione ed il mantenimento delle utenze saranno a totale carico dell'Ente.

Sarà cura del personale impegnato in turni di servizio garantire la tempestiva risposta a tutte le chiamate da parte della CORES.

L'ente dovrà consentire l'utilizzazione da parte degli equipaggi di dispositivi per le telecomunicazioni e/o la geolocalizzazione forniti da ARES.

6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'ENTE

Oltre alle obbligazioni già previste nel presente atto, l'Ente si impegna a:

- a) osservare, nell'andamento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARES 118
- b) comunicare tempestivamente ad ARES 118 le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto con Ares 118, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili.

7. VERIFICA , CONTROLLO E SANZIONI

Durante la vigenza del contratto, l'ARES 118 si riserva, in qualunque momento, il controllo sull'esecuzione dello stesso anche al fine di verificarne la qualità.

Il controllo può essere effettuato dal Direttore delle UU.OO.CC. CORES/Territoriali, dalle UUOO preposte o da altro personale dell'ARES 118 specificamente individuato.

ARES 118 si riserva la possibilità di effettuare controlli sui programmi e sullo svolgimento dei corsi di formazione/addestramento organizzati dall'Ente.

L'Ente assume l'obbligo di prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche e dei controlli nonché di mettere a disposizione tutti i documenti e le informazioni che saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente documento potrà essere prevista la risoluzione del contratto o l'applicazione di penali di cui alla seguente tabella.

Non Conformità	Penalità	Note
mancata comunicazione delle variazioni relative all'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto infermi	€ 300	
interruzione dell'operatività dei mezzi > di 1 ora	€ 300	
mancata operatività per l'intero turno assegnato	€ 1000	
inosservanza delle indicazioni, procedure, protocolli e disposizioni della CORES/UOT	€ 300	Salvo risarcimento del danno
mezzo con diciture, segni e simboli non corretti	€ 300	



mezzo con carenze igieniche, di efficienza ed efficacia della manutenzione (es. impianti luminosi o acustici non perfettamente funzionanti)	€ 500	
manca di inventario con n° serie apparecchiature	€ 300	
incompleta dotazione di apparecchiature e presidi	€ 500	
manca attestazione corretta manutenzione apparecchiature e presidi sanitari	€ 500	
manca compilazione check-list farmaci o presidi	€ 500	
Orari di lavoro difformi dalle indicazioni normative	€ 1000	
manca o non corretta trasmissione "accettazione turno" mediante modulistica predisposta entro 2 ore dalla comunicazione telefonica del turno affidato.	€ 1000	
rifiuto del turno affidato a seguito di dichiarata disponibilità	€ 500	
manca del libretto di bordo del mezzo	€ 500	
incompleto o carente utilizzo del libretto di bordo	€ 500	
impossibilità di esecuzione della missione di soccorso esplicitata solo all'attivazione da parte della CORES (es. avaria apparecchiature salvavita, mancanza di figura sanitaria)	€ 1000	Salvo risarcimento del danno
utilizzo di un mezzo non presente in albo fornitori	€ 1000	
utilizzo di personale non comunicato	€ 1000	
tardiva trasmissione dei certificati abilitanti (esempio iscrizione Ordine) preventivamente acquisiti	€ 1000	Salvo risarcimento del danno
personale non in possesso dei requisiti di formazione	€ 1000	
comunicazione di numerazione telefonica diversa rispetto a quella assegnata al mezzo	€ 500	
comportamento del personale non conforme a procedure, protocolli, linee di indirizzo, codice di comportamento ARES 118 e quanto richiesto dal contratto	€ 300	
manca, non pertinente o tardiva risposta a segnalazione scritta di comportamento scorretto	€ 500	
divisa non conforme e manca esibizione cartellino	€ 500	
manca disponibilità/utilizzo DPI/manca formazione ai rischi	€ 1000	
non applicazione delle procedure sulla privacy	€ 1000	
inefficienza delle apparecchiature o incapacità d'uso	€ 1000	A test mancato
ritardato o mancato invio di relazioni richieste relative alle attività svolte	€ 500	A scheda
compilazione delle schede di soccorso e relativi allegati errata, parziale o non coincidente con le istruzioni operative	€ 100	A scheda
manca o ritardata risposta alla chiamata della CORES per attivazione su soccorso	€ 1000	
non rispetto dei tempi di consegna delle schede di soccorso e relativi allegati	€ 500	
manca consegna delle schede di soccorso e relativi allegati	€ 1000	

interruzione dell'operatività mezzi per reintegro presidi o manutenzione ordinaria/straordinaria programmabile o situazioni non riconducibili ad eventi imprevedibili	€ 1000	
mancata o ritardata risposta in h24 da parte di un responsabile individuato dall'Ente	€ 1000	
compilazione non leggibile di documentazioni o modulistiche richieste	€ 200	
mancata o non corretta comunicazione nominativi equipaggio e targa mezzo	€ 1000	

Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra verranno contestati all'Ente da ARES 118 con lettera raccomandata o PEC e l'Ente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'ARES 118 nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte dall'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Ente le penali come sopra indicate.

ARES 118 potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Ente a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Ente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.

L'Ente prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto di ARES 118 a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Le penali si intendono cumulabili tra loro.

ARES 118 si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterate non conformità e per eventi di maggiore rilievo.

L'applicazione delle penali non solleva l'Ente dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dall'incuria dell'Ente.

La penale sarà proposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto che conduce l'istruttoria e applicata da ARES 118 con provvedimento della Direzione Aziendale.

8. RECESSO E RISOLUZIONE

ARES 118 può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'Ente esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione del contratto, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. A tal fine, l'Ente dichiara di rinunciare espressamente a sollevare eccezione di sorta e/o domanda di indennizzo, risarcimento, mancato utile, danno precontrattuale ed in generale ogni ulteriore compenso e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 1671 e 1672 c.c.

ARES 118 ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., dichiarando, mediante raccomandata A/R o PEC all'Ente l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva (casi di interesse operativo), nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni di cui al contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, nonché difformità tra le caratteristiche dei servizi svolti e quelli richiesti;



- qualora l'Ente richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;
- in caso di sospensione o non esecuzione delle attività oggetto del servizio non giustificate;
- in caso di utilizzo del mezzo durante gli orari di servizio per attività diverse dall'oggetto del contratto;
- personale infermieristico privo della formazione per l'utilizzo del defibrillatore;
- in caso di mancato spostamento dello stazionamento rispetto a nuove esigenze;
- in caso di gravi o ripetute inadempienze D.Lgs. n. 81/2008;
- in caso di gravi o ripetute inadempienze privacy/riservatezza e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ARES 118;
- qualora l'Ente ometta ripetutamente (>2 volte) l'osservanza dell'articolo relativo alle figure componenti il personale necessario e alle caratteristiche del mezzo;
- mancato rispetto del debito informativo (mancata consegna > 0,1% oppure incompleta o non corretta compilazione delle schede > 1%);
- ripetuta sottrazione o non collaborazione alle attività di verifica e controllo (>3 volte);
- perdita dei requisiti di diritto (ad esempio perdita dell'autorizzazione al soccorso-trasporto infermi);
- ogni circostanza che possa far venire meno, a giudizio della Amministrazione, la fiducia nell'Ente posta a fondamento della presente convenzione.

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA E TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E
108 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO IN AREA EXTRA
OSPEDALIERA – ATTIVITA’ A CHIAMATA, SUDDIVISO IN DUE
LOTTI INDIVISIBILI, PER UN PERIODO DI 12 MESI PIU’
EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI.**

**CPV 85143000-3
Servizi di ambulanza**

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA.....	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO	3
ART. 4 - CONTROLLI DI EFFICIENZA E RUOLO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	4
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	4
ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	5
ART. 7 - CESSIONE DEL CREDITO	5
ART. 8 RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	5
ART. 9 - PENALI.....	6
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 11 - RECESSO	7
ART. 12 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE.....	7
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	8
ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ARES 118.....	8
ART. 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
ART. 16 - FORO COMPETENTE.....	8
ART. 17 - NORME DI RINVIO.....	8

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di soccorso sanitario in area extra ospedaliera – attività a chiamata, per un periodo di anni uno più eventuale uno di rinnovo

Lotto unico:

Lotto	Descrizione servizi/beni
1	Soccorso sanitario in area extra ospedaliera per i seguenti fabbisogni 8.500 ore/anno automedica; 25.500 ore /anno ASI

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di **anni 1 (uno)**, a decorrere dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione, come da Verbale di inizio esecuzione che dovrà essere redatto, per ciascun Lotto, a cura del D.E.C. e comunicato al RUP per conoscenza.

Il contratto può essere **rinnovato**, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi, per l'importo corrispondente al valore dell'aggiudicazione, proporzionato alla nuova durata annuale.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo annuale a base d'asta del servizio di cui all'art.1 del presente Capitolato è pari a € 2.000.000 IVA esente **suddiviso in due lotti indivisibili**, come di seguito indicato:

Lotto 1 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO e tipologie di mezzi richiesti ai fini dell'espletamento del servizio:

Tipologia di Mezzo di soccorso	Importo orario di rimborso previa rendicontazione
ASI a 2 comp.	€ 48,46/h
ASM	€ 88,69/h
AM	€ 58,67/h

Lotto 2 ENTI COMMERCIALI e tipologie di mezzi richiesti ai fini dell'espletamento del servizio:

Tipologia di Mezzo di soccorso	Importo orario
ASI a 2 comp.	€ 64,65/h
ASM	€ 104,65/h
AM	€ 68,71/h

La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell'Azienda, sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti attualmente vigenti in materia e di quelli che potranno essere emanate durante il periodo contrattuale da parte delle competenti autorità per l'esecuzione della fornitura del servizio oggetto di gara. Ogni e qualsiasi responsabilità, per ciò che riguarda l'esecuzione del servizio di cui trattasi, o gli eventuali inconvenienti e danni provocati all'Azienda o a terzi, resta a completo carico della ditta esecutrice del servizio.

ART. 4 - CONTROLLI DI EFFICIENZA E RUOLO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

I referenti di ARES 118 sono identificati con i Dirigenti delle strutture cui afferiscono le linee di attività che utilizzano il servizio di trasporto degli utenti di cui al Capitolato tecnico: ad essi è demandata – oltre all'organizzazione del servizio – anche la funzione di controllo qualitativo e quantitativo sul servizio reso dalla Ditta, nonché di successiva attestazione di regolarità del servizio reso, da presentarsi con cadenza mensile al D.E.C.

ARES 118 si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri incaricati, controlli di tipo qualitativo del servizio svolto, compresa la rilevazione giornaliera della presenza degli utenti trasportati: qualora si verificassero, nel corso del servizio, situazioni non rispondenti alle condizioni di aggiudicazione, la Ditta dovrà prontamente ripristinare le condizioni pattuite nel contratto.

Ogni eventuale inadempienza dovrà essere segnalata dai referenti del D.E.C., che provvederà a redigere dovuta segnalazione all'Azienda: ARES 118 provvederà, in tal caso, a muovere contestazione formale secondo le forme e le modalità di cui al Capitolato tecnico, applicando, laddove ne sussistano le condizioni, la relativa penale da riconoscere mediante emissione di apposita nota di credito.

Il controllo sull'andamento complessivo dell'appalto è affidato al Direttore dell'esecuzione del contratto, che dovrà accertare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto medesimo da parte dell'O.E. aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali: a tal fine, con cadenza almeno semestrale, il Direttore dell'esecuzione invia al RUP dettagliata relazione in ordine all'andamento del servizio e alla sua esecuzione.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La liquidazione delle fatture emesse dall'operatore economico aggiudicatario avviene nei termini e con le modalità previste dall'art. 1, commi 629-633, della Legge 190/2014 in combinato disposto con il D.L.24 aprile 2014 n.66 convertito in Legge 23 giugno 2014 n.89, nonché del regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00032 del 30 gennaio 2017, così come integrato e modificato dal Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00247 del 2 luglio 2019.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere intestate a Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118, Via Portuense 240 00149 Roma P.IVA 0817369100

Le fatture devono recare la dicitura “scissione dei pagamenti” al fine di consentirne la regolare liquidazione e devono essere inviate ad ARES 118 esclusivamente in formato elettronico.

ARES 118, previo accertamento del rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00523 del 5 novembre 2015, provvede a concludere il procedimento di liquidazione e certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di “consegna fattura”. Terminata la procedura di liquidazione l'Azienda procede al pagamento dei “crediti

certificati” entro la data di pagamento corrispondente all’ultimo giorno del mese in cui cade il sessantesimo giorno della data di consegna fattura.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il pagamento del corrispettivo contrattuale è effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti nell’atto costitutivo del raggruppamento, alla ditta mandataria del raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura deve contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le cooperative raggruppate.

In caso di mancato pagamento o di eventuale ritardo nel pagamento la ditta aggiudicataria rinuncia a sospendere il servizio e a chiedere la risoluzione del contratto la cui esecuzione deve proseguire sino alla sua naturale scadenza.

Si informa altresì che al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, con il DCA n. U00006 del 02/01/2018 è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale che i fornitori di beni e servizi del SSR dovranno scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti, per l’accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento, quale parte integrante dei negozi giuridici in essere.

Ad ogni modo, il pagamento delle prestazioni potrà avvenire solo dopo la verifica della regolare esecuzione attestata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, secondo le modalità previste nel presente capitolato.

La liquidazione della fattura è subordinata all’acquisizione del DURC regolare e/o dell’eventuale ditta subappaltatrice e all’accertamento della regolarità del servizio espletato, attestato dal competente servizio di ARES 118.

I pagamenti verranno eseguiti ai sensi della normativa regionale vigente, ossia ai sensi degli artt. 51 e 56 della L. R. n. 22/80 e successive modificazioni e integrazioni, a 60 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui la fattura è pervenuta in Azienda.

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Operatore economico assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 7 - CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni di credito sono ammesse ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Le cessioni di credito sono efficaci e opponibili all’Azienda qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

La richiesta dovrà pervenire all’Azienda e dovrà contenere l’indicazione dei crediti che l’O.E. aggiudicatario intende cedere nonché gli estremi della relativa deliberazione aziendale di aggiudicazione o in alternativa dell’ordine di riferimento. Il contratto di cessione del credito dovrà contenere le clausole di ottemperanza alla legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria risponde dei danni procurati a persone o cose derivanti dall’espletamento delle prestazioni contrattuali.

A tale scopo, la Ditta si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione un'adeguata copertura per danni a persone e cose (R.C.T.) nonché per danni ai prestatori di lavoro (R.C.O.) derivanti dall'espletamento del servizio, per un massimale aggregato annuo non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni).

Pertanto, prima della data di esecuzione del servizio stabilita dal contratto la Ditta aggiudicataria dovrà produrre copia del contratto di assicurazione e della quietanza comprovante il pagamento del premio, relativo all'intero periodo contrattuale.

ART. 9 - PENALI

L'Amministrazione procederà, attraverso l'attività del Direttore dell'esecuzione, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali: si applica, in particolare, l'art. 108, comma 3, del Codice degli Appalti.

Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il RUP, tramite p.e.c., procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, sulla scorta delle rilevazioni riscontrate e debitamente comunicategli dal Direttore dell'esecuzione.

L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni, a mezzo p.e.c., entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione.

Il Responsabile del procedimento, valutate le ragioni addotte potrà procedere all'applicazione della penale nei casi di difformità della prestazione rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto.

La penale, all'esito dell'*iter* di verifica, sarà irrogata entro i 15 giorni successivi dalla presentazione della memoria controdeduttiva, qualora il ritardo sia da ritenersi non giustificabile e, comunque, indipendentemente dall'eventuale adempimento successivamente posto in essere.

Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà della Ditta, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati, perciò influenti sulle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate e documentate.

Qualora gli inadempimenti si ripetano l'Amministrazione può risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c. secondo quanto disposto dal successivo articolo, dandone comunicazione scritta all'O.E.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

Si rinvia integralmente all'art. 7 del Capitolato tecnico.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art. 1453 c.c., la risoluzione opera di diritto ai sensi dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 nei seguenti casi:

- inadempimento del contratto ovvero inesatto adempimento che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto e, comunque, nel caso di applicazione di penali di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- arbitraria sospensione o interruzione del servizio;
- cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- violazione degli artt. 105 e 106 del D. lgs.50/2016;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la cauzione prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze contrattuali;
- mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli

impegni assunti;

- perdita o sospensione delle abilitazioni di legge;
- qualora, successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016;
- violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione delle competenze spettanti al personale;
- irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016;
- ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'O.E. con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluni dei delitti di cui agli artt. 317,318,319,319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p.;
- in tutte le ulteriori ipotesi di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'O.E. sarà tenuto al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che ARES 118 dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. ARES 118 provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni.

L'Azienda si riserva di aggiudicare l'appalto all'O.E. che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 11 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. e ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, l'Azienda potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi ancora non eseguiti.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda esercitare il diritto di recesso, provvederà a darne comunicazione scritta all'appaltatore entro un termine non inferiore a 20 giorni.

In particolare, qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura, un provvedimento regionale centralizzato o di altro soggetto Aggregatore per l'affidamento del servizio in oggetto, ARES 118 si riserva di recepire detto provvedimento e recedere dal contratto scaturente dalla presente procedura.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

ART. 12 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, ARES 118 in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 *ter*, del D.lgs. 159/2011 ovvero di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria per il singolo Lotto, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'O.E. contraente è tenuto ad eseguire in proprio il servizio di cui al presente Capitolato; pertanto, il contratto derivante dall'esecuzione del servizio non può essere ceduto.

Non è consentito l'affidamento in subappalto.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ARES 118

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ARES 118, approvato con Deliberazione del7, estese anche alle imprese fornitrici di beni o servizi dall'art. dello stesso Codice.

In caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, l'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenire la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 2 costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge 30 giugno 2003 n. 196 e dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di gestione dei Dati Personali, denominato per brevità "GDPR", n. 2016/679/UE in materia di Gestione dei Dati Personali, si specifica che gli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità relative allo svolgimento della procedura di gara.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a tenere riservate tutte le informazioni a conoscenza del personale dipendente nello svolgimento del servizio, si obbliga altresì a porre in essere gli adempimenti necessari a tutelare la riservatezza di tali informazioni e documentazione.

Per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto a carico del Fornitore che comportino ovvero possano comportare un trattamento dati personali di cui è titolare ARES 118, il Fornitore stesso accetta di essere nominato con separato atto quale responsabile ex art. 28 del Regolamento 2016/679/UE in tal senso confermando di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE, il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alla fornitura oggetto di gara

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto di appalto è devoluto alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.

ART. 17 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al codice civile, al codice penale nonché alla restante normativa vigente in materia.

Spett.le ARES118
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
Via Portuense, 240
00149 Roma

<https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

OGGETTO: PROCEDURA APERTA E TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO IN AREA EXTRA OSPEDALIERA – ATTIVITA' A CHIAMATA, PER UN PERIODO DI ANNI UNO PIU' EVENTUALE UNO.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
residente in _____ (prov.) _____
via _____ n. _____
C.F. _____
in qualità di:

☐ legale rappresentante ☐ procuratore (allegare atto di procura) della società
(indicare esatta ragione sociale)

_____ con sede legale
in _____ cap _____
via _____ n _____
tel. _____ fax _____
C.F. _____ P.IVA _____

_____ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

_____ PEC uffici gare

_____ e sede amministrativa
cap _____ via _____ n _____
tel. _____ fax _____ email _____.

☐ IN FORMA SINGOLA QUALE IMPRESA

ovvero

☐ IN FORMA PLURIMA quale

La busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul portale telematico regionale secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <https://stella.regione.lazio.it>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportate nelle guide eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

- ☐ consorzio stabile
- ☐ consorzio ordinario;
- ☐ GEIE;
- ☐ aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- ☐ raggruppamento temporaneo di imprese:
 - ☐ verticale;
 - ☐ orizzontale;
 - ☐ misto;

con le seguenti imprese:

	denominazione/ragione sociale	Codice fiscale	sede legale

delle quali la società mandataria è

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali richiamate dall'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e smi, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

CHIEDE /CHIEDONO

di partecipare alla gara a procedura aperta per la stipula di un accordo quadro, sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di soccorso in area extra ospedaliera – attività a chiamata, per un periodo di anni uno + eventuale uno di rinnovo

DICHIARA/DICHIARANO

[In caso di Cooperative e loro Consorzi]

- ☐ che questa Impresa è iscritta nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative alla sezione, categoria d'iscrizione_____ data d'iscrizione _____ , numero_____ ;

La busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul portale telematico regionale secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <https://stella.regione.lazio.it>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportate nelle guide eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

☐ che, nell'ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l'impresa designata mandataria/capogruppo è:

☐ che le imprese mandanti sono:

☐ che la fornitura sarà così ripartita e le parti di esso eseguite dai singoli operatori economici riuniti:

Impresa _____ parte di fornitura di _____ per una quota del _____%

Impresa _____ parte di fornitura di _____ per una quota del _____%

Impresa _____ parte di fornitura di _____ per una quota del _____%

[solo per raggruppamenti non ancora costituiti]

☐ di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della fornitura di cui all'oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all'associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;

☐ [in caso di Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE] che le Imprese partecipanti al Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa	Servizi	%
Impresa	Servizi	%
Impresa	Servizi	%

☐

[solo per consorzi stabili del d.lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i. ed i consorzi ai sensi dell'art. 65 del Dlgs. n. 36/2023 e smi]

1) ai sensi del Decreto su menzionato che questo consorzio concorre:

☐ per conto di tutti gli operatori economici consorziati

La busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul portale telematico regionale secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <https://stella.regione.lazio.it>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportate nelle guide eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

oppure

- ☐ per conto dei seguenti operatori economici consorziati:

1. _____:
2. _____:
3. _____.

- *[In caso di Consorzio ordinario/GEIE]*

- ☐ che il Consorzio ordinario/GEIE sono già costituiti, come si evince dalla copia per immagine (Es: scansione)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo allegata;
ovvero

- ☐ che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.

- *[in caso di Rete d'Impresa]*

- ☐ che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia per immagine (scansione informatica)

ovvero *[nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]*

- ☐ che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, dotata/priva di organo comune dotato/privo del potere di rappresentanza e dotato/privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma

dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005/[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete], di cui si allega copia per immagine (Es: scansione)/informatica, e che è già stato conferito mandato, come si evince dall'allegato documento prodotto in copia per immagine (Es: scansione)/informatica,

ovvero

- ☐ non è ancora stato conferito mandato, ma è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, lo stesso sarà conferito nelle forme richieste dal Disciplinare di gara e vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a;
- ☐ di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
- ☐ che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all'effettuazione dei controlli che il Committente, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sull'efficienza ed efficacia del servizio;
- ☐ che l'Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi;
- ☐ che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ☐ che l'Impresa si impegna ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto, comunque, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e negli ulteriori loro allegati;

DICHIARA inoltre

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice degli appalti D.Lvo 16.4.2016, n. 50;

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, sono i seguenti:

ovvero

- indica la seguente banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_____;

- che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta compreso di aver preso visione dei luoghi.
- di aver preso piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Progetto (Capitolato speciale), in tutti i loro Allegati, nonché nei chiarimenti pubblicati su www.regione.lazio.it, nella sezione "Bandi di gara", e sul sito <https://www.centraleacquisti.regione.lazio.it>, nella sezione "Bandi in corso" all'interno del "Dettaglio Bando" concernente la procedura di gara;
- accetta il Patto di integrità/protocollo di legalità adottato da ARES 118 con deliberazione n. 382/dg del 21.9.2015 di cui ha preso visione mediante accesso all'Albo pretorio del sito www.ares118.it; (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da Ares 118 con deliberazione n. 19/dg del 20.5.2015 di cui ha preso visione mediante accesso all'Albo pretorio del sito www.ares118.it sul quale lo stesso risulta e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

La busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul portale telematico regionale secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <https://stella.regione.lazio.it>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Luogo e data

Timbro e firma per esteso del
Legale
Rappresentante/Procuratore

e a tal fine ALLEGA:

- Copia (scansione per immagine) conforme all'originale in forma semplificata di valido documento di identità in corso di validità del dichiarante/i;
- (eventuale) Copia (scansione per immagine) della procura notarile del dichiarante.
- Certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, ove richiesto.

Timbro e firma per esteso del
Legale
Rappresentante/Procuratore

La busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul portale telematico regionale secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <https://stella.regione.lazio.it>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportate nelle guide eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORETÀ

(art. 47 del D.P.R 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____; nella sua qualità di legale rappresentante del _____ (esatta denominazione sociale dell'operatore) _____, con sede legale in _____, Via/Piazza _____, CF _____, P.IVA n. _____ in nome e per conto dei seguenti soggetti

e limitatamente alle successive lettere a), b) b-bis), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti
(vedere nota 1 e indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni)

NOME COGNOME	E	DATA LUOGO NASCITA	E DI	CODICE FISCALE	RESIDENZA (INDIRIZZO COMPLETO)	QUALIFICA

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero:

DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate negli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. n. 36/2023, ed in particolare:

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

oppure di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna)

2. che non sussiste la causa di sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

3. che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ex art. 94, c. 6 del D. Lgs. 36/2023 secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti¹ ed indica all'uopo i seguenti dati:

Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente:

i. Indirizzo: _____;

ii. numero di telefono: _____;

iii. pec, fax e/o mail: _____;

4. che l'operatore economico non è destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

5. che l'operatore economico non sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;

6. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 77 del D. Lgs. n. 36/2023;

9-bis l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione e dichiarazioni non veritiere;

9-ter l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

10. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

11. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

12. che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

(Barrare la casella di interesse)

☐ l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o _____ (indicare la Legge Sato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso

l'Ufficio _____ di _____, Via _____, n. _____

fax _____ e-mail _____;

- ☐ l'operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]
-

- ☐ In _____ (Stato estero) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria dei disabili;

13. che l'operatore economico:

(Barrare la casella di interesse)

- ☐ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.

- ☐ è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

- ☐ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4,1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. (Barrare la casella di interesse)

- ☐ che l'operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Ovvero

- ☐ che l'operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.

ovvero

- ☐ che l'operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del Codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

15. indicare seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE:

Istituto	N. Identificativo		Sede/i
INPS	Matricola n.		
INAIL	Codice ditta n.		

- Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- Dichiaro di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali vigenti nei settori di riferimento.

_____, il _____

luogo (data)

(Firma del dichiarante)

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento

Nota (1)

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) h) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per conto dei seguenti soggetti:

- ☐ *il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
- ☐ *tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;*
- ☐ *tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;*
- ☐ *tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali tutti i membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 93 si tratta di altro tipo di società o consorzio;*
- ☐ *soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.*

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente: viceversa, i soggetti elencati nella nota (1) dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni.

PATTO D'INTEGRITA'

TRA L'AZIENDA ARES 118 E I PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE

Oggetto di gara: procedura aperta ai sensi dell'art. 71 e 108 co. 2 e 4 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la stipula di un accordo quadro, sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario in area extraospedaliera – attività a chiamata, suddivisa in due lotti indivisibili, per le esigenze di ARES 118.

Base d'asta € 2.000.000,00 iva esente. Durata del servizio mesi 12 (dodici) eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi.

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta di ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente comporterà l'esclusione automatica della gara.

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto/convenzione assegnato dall'ARES 118.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione ARES 118 e dei partecipanti alla selezione in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti ARES 118 impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni private a loro carico in caso di mancato rispetto di questo patto.

L'ARES 118 si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara/selezione: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al

vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all'ARES 118 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara /o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ARES 118, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto/convenzione eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ARES 118 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra l'ARES 118 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data _____

Timbro della Società e Firma del Responsabile Legale

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Alejandro Munno

CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'A.R.E.S. 118

TESTO INTEGRATO

(testo del DPR n. 62/2013 - Codice Generale - con integrazioni e specificazioni, riportate in corsivo, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190/2012)

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. *L'articolo che segue, insieme ai due commi precedenti, costituisce il Codice di Comportamento per i dipendenti dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118, strutturato con il testo nazionale, approvato con DPR n. 62/2013, che viene riportato in forma integrale e senza modifiche anche laddove vi siano minime dissonanze logiche rispetto alle integrazioni e alle specificazioni introdotte in sede aziendale.*
4. *Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del codice di comportamento e dall'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, ciascuna pubblica amministrazione definisce un proprio codice di comportamento ad integrazione e specificazione di quello generale, con procedura aperta alla partecipazione e con parere obbligatorio, nell'ambito della stessa, del proprio organismo di valutazione.*
5. *A tal fine il presente Codice recepisce integralmente, in via ricettizia, i principi e le regole contenuti nei vigenti regolamenti aziendali e nei codici deontologici di tutte le professioni presenti in azienda, dalla cui osservanza non si può prescindere nell'esercizio della professione.*

L'adozione del presente codice rappresenta una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel piano nazionale anticorruzione approvato con delibera Anac n. 72 del 2013. Il presente Codice costituisce, pertanto, elemento essenziale del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria- ARES 118

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le norme contenute nel codice di comportamento aziendale si applicano:

a) ai Direttori Generale, Sanitario e Amministrativo;

b) ai dirigenti delle aree contrattuali della dirigenza medica, della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, ai dipendenti del comparto sanità, a tempo indeterminato e determinato anche in posizione di comando presso l'ARES;

5. Le norme contenute nel codice di comportamento aziendale si estendono altresì:

a) a tutti coloro che operano in azienda a vario titolo in qualità di medici in formazione specialistica, tirocinanti, titolari di borse di studio e frequentatori;

b) ai collaboratori e consulenti incaricati dell'ARES 118. A questi ultimi il presente codice è consegnato in copia, acquisendo la sottoscrizione per ricevuta, a cura dell'unità organizzativa che procede al conferimento dell'incarico, con apposizione scritta della clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;

d) ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'azienda. A tal fine tutte le unità organizzative aziendali che affidano lavori, servizi, forniture sono tenute ad inserire apposita specificazione nei testi dei bandi, dei contratti e negli atti di incarico, rispetto all'obbligo dell'osservanza del codice e ad inserire la clausola di risoluzione contrattuale in caso di violazione.

6. Copia del presente codice deve essere consegnata, in ogni caso, a tutti i soggetti indicati nei precedenti commi 4 e 5.

Art. 3 - Principi generali di condotta

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

7. Il personale dell'azienda ARES 118, e ogni soggetto indicato nel precedente articolo 2, inoltre, nell'esercizio delle proprie funzioni e delle attività che gli sono affidate e in relazione al ruolo ricoperto, assume quali valori fondamentali l'imparzialità, l'obiettività e la trasparenza, e si attiene ai seguenti principi, per altro non esaustivi:

- rispetto delle norme contenute nei codici deontologici di tutte le professioni presenti in azienda;
- astensione da ogni comportamento che possa in qualsiasi modo rappresentare o arrecare un danno ai pazienti e agli utenti, anche lesivo della dignità personale;
- attuazione dei fini istituzionali di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, nel rispetto dei principi generali di uguaglianza e pari dignità umana;
- centralità della funzione di "servizio al cittadino", anche tramite l'ascolto delle istanze di privati ed organizzazioni, in un'ottica di promozione della qualità dei servizi offerti.

8. Ogni dipendente, e ogni soggetto indicato al precedente art. 2, è tenuto alla conoscenza del presente Codice e a contribuire attivamente alla sua osservanza. A tal fine l'Azienda si impegna a garantirne la massima diffusione, a fornire adeguati strumenti di informazione e ad attivare idonee azioni di formazione.

9. Ogni dipendente inoltre è tenuto all'integrità personale e ad astenersi in qualsiasi ipotesi di conflitto di interesse, anche al di fuori delle previsioni indicate nei successivi artt. 6 e 7.

10. Ogni dipendente, e ogni soggetto indicato all'articolo 2, è tenuto ad astenersi dall'arrecare danno all'azienda, sia attraverso la indebita appropriazione di beni di proprietà dell'azienda stessa o ad essa riconducibili, sia attraverso il danneggiamento doloso di beni aziendali, sia utilizzando beni e spazi aziendali al fine di svolgere attività non autorizzata.

Art. 4 - Regali, compensi e altre utilità'

1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del



proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità da un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

5-bis. In questa Azienda per regali od altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 100 euro, anche sotto forma di sconto. Il valore è riferito al singolo regalo od utilità, anche destinato in forma collettiva, e lo stesso può essere accettato solo in via del tutto occasionale e nell'ambito di relazioni di cortesia o consuetudini, quali festività e/o particolari ricorrenze. E' pertanto esclusa e vietata l'abitudine nella ricezione di regali o altre utilità, nel qual caso da considerarsi tutti illeciti, anche se di valore inferiore ai 100 euro. E' in ogni caso esclusa e vietata l'accettazione di regali sotto forma di somme di denaro per qualunque importo.

5-ter. Non si intendono ricompresi nella fattispecie vietata di cui al precedente comma, e sono quindi ammessi, i gadget promozionali distribuiti genericamente e indistintamente da case editrici o ditte, quali ad esempio agende, calendari o simili.

5-quater. I regali e, ove possibile, le altre utilità eccedenti quelli di modico valore, o comunque ricevuti in violazione delle norme del presente Codice, sono immediatamente consegnati al dirigente della struttura o servizio di appartenenza del dipendente, il quale a sua volta provvede alla consegna al Responsabile Aziendale per la Prevenzione della Corruzione perché provveda alla restituzione o alla devoluzione a fini istituzionali attraverso i Servizi Istituzionali. Quindi, informa dell'avvenuta restituzione o della devoluzione ai fini istituzionali la Direzione Generale dell'Azienda.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

1-bis. In fase di prima applicazione, la comunicazione è effettuata entro 60 giorni dall'approvazione del presente Codice. Le comunicazioni raccolte dalle strutture e servizi vanno inoltrate all' UOC Stato Giuridico per l'inserimento nel fascicolo personale.

1-ter. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere effettuata anche per la adesione o appartenenza ad associazioni che operano in ambito sanitario, ivi comprese le associazioni di volontariato ed Onlus.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

1-bis. In fase di prima applicazione, la comunicazione è effettuata entro 60 giorni dall'approvazione del presente Codice. Le comunicazioni raccolte dalle strutture e servizi vanno inoltrate all'UOC Trattamento Giuridico per l'inserimento nel fascicolo personale.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

3. L'astensione è comunicata dal dipendente al dirigente della struttura o servizio di appartenenza, per iscritto ed in tempo utile per la trattazione della pratica o lo svolgimento dell'attività, specificandone le ragioni. Il dirigente valuta le motivazioni dell'astensione, e dispone in merito per garantire la continuità dell'attività.

4. Se l'astensione riguarda il dirigente, la comunicazione è rivolta alla funzione superiore in via gerarchica, secondo gli assetti organizzativi aziendali. La presente disposizione è efficace in ogni ipotesi in cui norme del presente Codice prevedono comunicazioni al dirigente od interventi dello stesso.

5. Il dipendente è tenuto ad aggiornare le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo ogniqualvolta si determinino variazioni rilevanti e, comunque, con cadenza annuale fissata nel mese di gennaio di ogni anno.

6. I soggetti potenzialmente confliggenti sono tutti quelli che operano nel settore di competenza della struttura/servizio di appartenenza o nei confronti dei quali l'attività, anche provvedimentale, del servizio di appartenenza è destinata a produrre effetti anche indiretti.



7. Tra le situazioni che possono ingenerare conflitti di interesse sono ricomprese le attività ed incarichi extra istituzionali, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/200. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il dipendente, con particolare attenzione per chi svolge attività di natura tecnico-professionale, non accetta incarichi di collaborazione:

- a) che per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti dell'occasionalità e saltuarietà;*
- b) che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'Amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al medesimo che alla struttura di appartenenza*
- c) che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più incarichi, siano prevalenti rispetto all'impiego di dipendente;*
- d) a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga funzioni di controllo o vigilanza;*
- e) da soggetti privati che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti o un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;*
- f) negli organi decisionali o rappresentativi di cooperative, ONLUS e società che, pur non avendo scopo di lucro, siano fornitori di beni o servizi o ricevano dall'azienda o da fornitori dell'azienda contributi a qualunque titolo;*
- g) che, comunque, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio, in relazione alle esigenze del servizio d'appartenenza. In tale ultimo caso il dirigente potrà revocare l'autorizzazione.*

Art. 7 - Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

2. Il dipendente è tenuto in ogni caso ad astenersi da qualsiasi attività che possa favorire in qualunque modo o arrecare una posizione di vantaggio a coniuge, parenti e affini o persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituali.

3. L'astensione è comunicata dal dipendente al dirigente della struttura o servizio di appartenenza, per iscritto ed in tempo utile per la trattazione della pratica o lo svolgimento dell'attività, specificandone le ragioni. Il dirigente valuta i motivi di astensione, e dispone in merito per garantire la continuità dell'attività.

Art. 8 - Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

2. Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare le norme, le misure e le azioni indirizzate a prevenire il rischio di corruzione, contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, nel presente Codice ovvero in altri atti e documenti aziendali; tutti i dipendenti sono altresì tenuti a prestare, quando richiesto, la propria collaborazione al responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione.

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria prevista dalle leggi vigenti, il dipendente può segnalare, in via riservata, situazioni di illecito, di cui sia venuto a conoscenza, al dirigente o responsabile della struttura o servizio di appartenenza o a quello in cui si è verificata l'ipotesi di illecito. Il dirigente o responsabile trasmette, in via riservata, la segnalazione al Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e può contestualmente attivare l'azione disciplinare secondo i disposti dei contratti collettivi e delle vigenti norme di legge.

4. Chiunque riceva le segnalazioni in argomento è tenuto all'obbligo della massima riservatezza ed, in particolare, per le segnalazioni che potrebbero configurare eventuali ipotesi di corruzione.

5. Le segnalazioni dall'esterno, anche in forma anonima, devono essere trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione.

6. Ai fini della tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower) si applica l'art. 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012, la cui disciplina si riporta nei commi 1, 2, 4 del presente articolo:

7. Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ove non siano dimostrati comportamenti dolosi e finalità diffamatorie, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia,

8. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

9. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990".

10. Tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare con il responsabile per la prevenzione della corruzione ed a corrispondere, con tempestività ed esaustività, per iscritto, alle richieste dello stesso.

Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.



2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

3. Si applicano e devono essere oggetto di osservanza le disposizioni e misure contenute nel Programma aziendale Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, allo scopo di rendere effettive, sia per quantità che per qualità delle informazioni da pubblicare, forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

4. I dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo preciso e completo e nei tempi previsti, secondo le indicazioni contenute nel predetto Programma per la Trasparenza e l'Integrità e fornite dal responsabile aziendale per la Trasparenza.

5. Ogni dipendente ha cura di inserire, nelle pratiche trattate e nei fascicoli riguardanti le attività svolte, tutta la documentazione ad esse afferenti, in formato cartaceo o digitale, al fine di consentire la tracciabilità dei processi decisionali.

Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

2. Il dipendente non divulga informazioni di cui sia a conoscenza per ragioni d'ufficio, non esprime giudizi od apprezzamenti lesivi riguardo all'attività dell'Azienda, con riferimento a qualsiasi ambito, osserva quanto disposto a tutela dell'immagine dell'Azienda nei regolamenti e disposizioni aziendali.

3. Il dipendente non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network...) dichiarazioni inerenti l'attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni stesse, se esse sono riconducibili in via diretta o indiretta all'attività dell'Azienda.

4. Inoltre il dipendente è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto contenuto in qualsiasi documento, regolamento o istruzione aziendale a tutela dell'immagine dell'azienda, in ogni ambito anche extralavorativo.

Art. 11 - Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

4. Il dipendente, salvo giustificato motivo, è tenuto al compimento, senza ritardi, dell'attività e all'adozione di decisioni di propria competenza.

5. E' vietato l'utilizzo e l'indebita appropriazione di materiale ed attrezzature di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio, comprese attrezzature, servizi, strumentazioni telefoniche e telematiche e, più in generale, di ogni altra risorsa messa a disposizione, per finalità non istituzionali.

6. Il dipendente osserva ogni accorgimento idoneo a garantire la massima efficienza ed economicità d'uso, anche in termini di risparmio energetico.

7. Il dipendente osserva le disposizioni vigenti in materia di rilevazione delle presenze/assenze. E' dovere del dipendente utilizzare il marcatempo più vicino alla propria sede di lavoro all'atto dell'ingresso o uscita dal servizio, fatte salve ipotesi in cui vi siano ragioni di servizio che giustificano la deroga a tale obbligo, come da disposizioni aziendali.

8. Durante l'orario di lavoro non sono consentiti momenti conviviali o celebrativi che non siano autorizzati dal dirigente o responsabile dell'unità organizzativa, anche in ordine alla previa verifica da parte del dirigente medesimo che ciò non vada a discapito della regolare attività di servizio.

9. Il dipendente deve astenersi dal prestare la propria opera sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa. A tale proposito si richiama l'osservanza del "Regolamento ARES 118 in merito all'assunzione, alla somministrazione e alla conservazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi di lavoro", adottato con deliberazione n. 84 del 5 febbraio 2014.

10. In materia di cultura della sicurezza, il dipendente ha l'obbligo di documentarsi e di adeguare il proprio comportamento agli specifici sistemi aziendali in essere per la gestione dei rischi. In particolare si richiama l'osservanza di comportamenti corretti nell'ambito delle seguenti materie e rischi:

- salute e sicurezza dei lavoratori/rischio lavorativo
- sicurezza dei pazienti/rischio clinico
- privacy e sicurezza dei dati/rischio informativo
- correttezza amministrativa e contabile/rischio amministrativo e contabile
- trasparenza e integrità/ rischio corruttivo e da conflitti di interesse.

11. Ogni dipendente è tenuto ad osservare norme, disposizioni aziendali e del dirigente o responsabile della unità organizzativa di appartenenza in ragione dell'attività e delle funzioni cui è chiamato. Si richiamano alcune attività, aree e materie nelle quali, tra le altre, è richiesta particolare cura e correttezza:

- debiti informativi verso Regione/Stato
- rispetto obiettivi e budget assegnato per valutazione della performance
- rispetto della procedura e dei termini per la valutazione del personale
- redazione scheda di soccorso
- libera professione intramuraria

12. Tutte le prestazioni sanitarie rese da qualunque figura professionale sanitaria, all'interno degli spazi aziendali o all'esterno se a titolo oneroso, devono essere regolarmente autorizzate.

Art. 12 - Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

2bis. I rapporti tra l'Azienda e gli organi di informazione spettano alle funzioni aziendali ed alle responsabilità a ciò delegate.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi.

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano a tutti i dirigenti.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni

o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

10. *Il dirigente deve, in particolare, controllare che:*

- *l'utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro comunque denominati avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi;*
- *la gestione delle presenze/assenze da parte dei rispettivi dipendenti avvenga correttamente;*
- *il dipendente utilizzi in modo adeguato servizi, materiali, attrezzature, mezzi di trasporto, e più in generale le risorse affidategli per ragioni di servizio.*

11. *I dirigenti responsabili di ciascuna struttura sono tenuti a vigilare sull'applicazione delle norme del presente Codice di Comportamento e ad attivare, in caso di violazione delle norme ivi contenute, i procedimenti disciplinari di propria competenza, o ad inviare una segnalazione all'Ufficio procedimenti disciplinari.*

Art. 14 - Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se a trovarsi nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 è il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

6. *Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti, compresa l'esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono porre in essere i seguenti comportamenti, oltre a quelli già disciplinati dal presente Codice:*

- assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con l'azienda; perciò astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri.

- mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle offerte.

- nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.

Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolano l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente responsabile e l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.

Art. 15 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e l'ufficio di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'amministrazione si avvale dell'ufficio procedimenti disciplinari e del servizio ispettivo aziendale.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura l'aggiornamento del codice di comportamento, la sua diffusione e conoscenza, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012 opera in raccordo con l'ufficio procedimenti disciplinari.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di



cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

5. *Con riferimento al precedente comma 2, primo periodo, la determinazione del tipo ed entità della sanzione è valutata, in ogni singolo caso, tenendo anche in considerazione:*

- *le aree a rischio e i processi individuati nel Piano Triennale aziendale per la prevenzione della corruzione;*
- *gli atti contrari alle disposizioni in materia di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria;*
- *i rapporti, a qualsiasi titolo, con i fornitori;*
- *l'attività di reclutamento del personale.*

6. *Fermo restando quanto previsto in tema di responsabilità e sanzioni, la violazione delle regole contenute nel codice, debitamente accertata dagli organi competenti, dovrà essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione individuale.*

Art. 17 - Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

3. *L'Azienda assicura la massima diffusione del presente Codice attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di garantire la conoscibilità dello stesso anche da parte dei cittadini, nonché trasmettendolo via mail a tutti i dipendenti.*

4. *L'azienda programma iniziative formative sul presente Codice rivolte a tutti i dipendenti, a cura del Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione.*

CLAUSOLA DI C.D. "PANTOUFLAGE"

Il/La sottoscritt...., Cognome.....Nome....., nato/a
a.....il...../...../.....(prov.....) residente in
.....(prov.....)

Via....., n.....in qualità di:

() **Legale Rappresentante**

() **Procuratore** con giusta procura allegata in originale o copia conforme

Della società

.....
con sede legale nel Comune di.....(prov.....)

CAP.....Via....., n.....

C.F. n.....P.I. n.....

Tel. N.....Fax n.....

E Mail.....PEC.....

DICHIARA

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto ARES 118 per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Nell'ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dalla stessa Azienda ARES 118, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l'immediata esclusione dalla procedura di gara di cui trattasi.

Luogo e data.....

Timbro e firma

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy ss.mm.ii.

L'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA 118, (di seguito "ARES 118" o "Titolare"), C.F. e P. IVA 08173691000, nella persona del Direttore Generale, Dott. Narciso Mostarda, Titolare del trattamento dei dati personali, avente sede legale in Via Portuense n. 240 – 00149 Roma (RM),

PREMESSO CHE

- L'Ares 118 con deliberazione n. _____ del _____ ha affidato alla Associazione/Onlus/Società _____ il servizio di soccorso sanitario in emergenza da espletarsi presso la/e postazione/i Ares 118 di _____;
- Per lo svolgimento dell'attività di soccorso in emergenza – urgenza, che sarà posto in essere anche mediante l'utilizzo di mezzi in formato cartaceo e mezzi digitali e che dovrà avvenire in osservanza di apposite procedure che si allegano alla presente nomina (All. 3 e 4), saranno trattati dati personali degli interessati dal soccorso;
- il Regolamento UE 2016/679, all'art. 4 identifica l'attività di trattamento come *"qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione"*;
- la società _____, nell'espletamento delle attività previste dalla summenzionata deliberazione, tratterà dati personali di titolarità di Ares 118;
- il Titolare del trattamento, in virtù di quanto sopra, intende designare _____ quale Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR in relazione all'erogazione dei servizi come delineati nel contratto/convenzione di servizio stipulato in data _____ e nel quadro delle relazioni in essere con _____;
- il Regolamento UE 2016/679 prevede all'art 28 che *"qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;

NOMINA

L'Associazione/Onlus/Società _____ (di seguito "Responsabile") quale Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR poiché ritenuta in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali dovrà uniformarsi e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Codice Privacy ss.mm.ii.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere ad uno o più sub-responsabili del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento previa autorizzazione scritta, specifica o generale, di quest'ultimo ai sensi dell'art. 28, par. 2, GDPR. Su tali altri sub-responsabili sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali. Qualora il



sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserverà l'intera responsabilità dell'adempimento nei confronti del Titolare.

Ad ogni modo, il Titolare del trattamento avrà la facoltà di opporsi, motivando tale opposizione, in merito all'attribuzione di uno specifico trattamento di dati personali ad un determinato sub-responsabile, chiedendone la sostituzione.

Il Responsabile del trattamento rende disponibile al Titolare l'elenco aggiornato dei sub-responsabili e degli amministratori di sistema specificando le attività di trattamento delegate e i dati identificativi dei sub-responsabili. Tale elenco sarà aggiornato in caso di modifiche riguardanti l'aggiunta e la sostituzione di sub-responsabili.

Il Responsabile manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti, anche in termini di danno reputazionale, in relazione ad una qualsiasi violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o della nomina derivante dalla propria condotta, ovvero dalla condotta dei propri dipendenti/sub-responsabili.

Il Responsabile del trattamento è tenuto allo svolgimento dei **seguenti compiti e attività**:

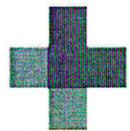
- Attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche ispettive periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;
- Trattare, per conto e in nome del Titolare del trattamento, i dati personali strettamente necessari all'espletamento della nomina;
- Collaborare con altri responsabili del trattamento del Titolare, su richiesta di quest'ultimo, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- Nominare per iscritto le persone fisiche autorizzate per designazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* Codice Privacy e ss.mm.ii.;
- Dare istruzioni alle persone autorizzate per designazione in merito al corretto trattamento dei dati personali di titolarità di _____, nonché far rispettare gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati da parte dei soggetti che comunque entrano in contatto con i dati e le informazioni oggetto della nomina;
- Assicurarsi che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in termini compatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei limiti in cui il trattamento sia necessario per l'erogazione del Servizio;
- Assicurarsi che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- Assicurarsi che i dati personali siano archiviati in una forma che ne consenta la rettifica, la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento e la cancellazione su richiesta del Titolare, e che consenta la conservazione in una forma che permetta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità trattamentali;
- Procedere al trattamento dei dati personali con la dovuta diligenza e comunque nel pieno rispetto della normativa privacy vigente e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, degli atti regolamentari del Titolare del trattamento;
- Collaborare con il Titolare del trattamento al fine di fornire le informazioni e gli aggiornamenti necessari, comunicare qualsiasi mutamento degli elementi della nomina, nonché la cessazione del trattamento di dati e informare tempestivamente di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy e ss.mm.ii. inerenti al trattamento di dati personali;



- Non comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli sopra menzionati;
- Adottare politiche interne e *policy privacy* che garantiscano un corretto trattamento dei dati personali da parte dei dipendenti del responsabile del trattamento, nonché prevedere misure atte a soddisfare i principi di necessità, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza secondo i paradigmi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione per impostazione predefinita (*privacy by default*);
- Adottare, redigere e aggiornare, in qualità di Responsabile del trattamento, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30, par. 2, GDPR per le operazioni di trattamento svolte per conto del Titolare;
- Trasmettere al Titolare una descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per evitare l'accesso non autorizzato, il trattamento non conforme o l'alterazione dei dati personali di cui _____ è Titolare del trattamento.

Tali misure comprendono, qualora fattibile e opportuno:

- la capacità di assicurare con ogni mezzo e misura la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi deputati al trattamento dei dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura adeguata a provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - ove possibile l'utilizzo di tecniche di oscuramento quali l'anonimizzazione, la pseudonimizzazione o la cifratura dei dati personali;
- Informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare del trattamento di ogni violazione dei dati personali (*Data Breach*). Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, in ottica degli adempimenti di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, per permettere al Titolare di notificare tale violazione all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, entro il termine di 72 ore dalla conoscenza del sinistro privacy, ovvero nei casi più gravi di procedere alla comunicazione all'interessato.
 - Fornire al Titolare del trattamento, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, entro 48 ore, i dati e le informazioni necessarie per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante per la Protezione dei Dati Personali o all'Autorità giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali o comunque per rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, dall'Autorità giudiziaria o dalle Forze dell'Ordine;
 - Collaborare con il Titolare del trattamento, qualora necessario, alla redazione della propria Valutazione d'Impatto (DPIA) ovvero fornendo a quest'ultimo ogni assistenza, anche documentale, nella elaborazione e svolgimento della propria Valutazione d'Impatto sulla protezione dei dati personali, conformemente a quanto sancito dall'art. 35 GDPR. Il Responsabile del trattamento supporta e collabora con il Titolare nello svolgimento della eventuale Consultazione Preventiva innanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 36 GDPR;
 - Mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e della presente nomina, oltre a contribuire e consentire a quest'ultima - anche tramite soggetti terzi dalla medesima autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni dei luoghi e *audit* circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in



materia di trattamento dei dati personali. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente paragrafo dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento. A tal fine, il Titolare del trattamento informa preventivamente il Responsabile con un preavviso minimo di sei giorni lavorativi;

- Cancellare o restituire, al momento della cessazione delle attività svolte per conto del Titolare e su esatta indicazione di quest'ultimo, tutti i dati personali oggetto del servizio, avuto riguardo delle esigenze organizzative e della normale operatività del Responsabile del trattamento. Nello specifico il Responsabile si impegna a restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono stati memorizzati i dati, nonché procedere alla distruzione di tutte le informazioni registrate su supporti fissi e/o volatili, documentando per iscritto tale operazione;
- Assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati per l'esercizio dei diritti di cui al capo III del GDPR;
- Dare attuazione, in generale, ad ogni altro adempimento stabilito _____ inerenti alle finalità della presente nomina;
- Non procedere per nessun motivo al trasferimento di dati personali verso un Paese terzo od Organizzazione internazionale, se non in forza degli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR, anche alla luce degli orientamenti della CGUE (Sentenze SCHREMS I e SCHREMS II), nonché preventiva ed espressa autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento.

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se il Responsabile del trattamento, ovvero un sub-responsabile, viola le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, sarà considerato un Titolare del trattamento in questione con le conseguenti responsabilità dirette nei confronti del Titolare e/o di terzi;

Durante l'esecuzione del servizio, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

La nomina a Responsabile del trattamento decadrà in qualunque caso di cessazione del contratto con _____ con effetto dalla data di tale cessazione e si intende revocata di diritto alla scadenza dell'accordo.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice Privacy ss.mm.ii.

Luogo e Data _____

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per accettazione incarico
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
(inserire legale rapp.te)

ALLEGATO I

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

- ;
- aggiungere altre eventuali categorie di interessati.

Categorie di dati personali trattati:

- ;
- aggiungere altra eventuale categoria di dati personali.

Natura del trattamento

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

Durata del trattamento

La durata del trattamento dei dati personali corrisponde alla durata del Contratto Principale.

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento:

Inserire il trattamento delegato ai sub-responsabili.



ALLEGATO II

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

NOTA ESPLICATIVA:

Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente.

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le misure attivate al trattamento sono:

- *misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali:*
 - ;
 - aggiungere altre eventuali misure.
- *misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento:*
 - **INSERIRE LE MISURE**
- *misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:*
 - **INSERIRE LE MISURE**
- *procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento:*
 - **INSERIRE LE MISURE**
- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente:*
 - **INSERIRE LE MISURE**
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione:*
 - **INSERIRE LE MISURE**
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per garantire la registrazione degli eventi:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per garantire la minimizzazione dei dati:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per garantire la qualità dei dati:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per garantire la responsabilità:*
 - **INSERIRE LE MISURE**

- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione;*
 - **INSERIRE LE MISURE**

Descrizione delle misure tecniche e organizzative specifiche che il responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.

Elenco dettaglio delle misure tecniche in essere	
1	
2	

[illegible]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione N° **588** del **25/06/2025**

*Si dichiara che, ai sensi dell'art. 31 L. R. Lazio 45/1996 e del combinato disposto degli artt. 32 L. 69/2009 e 12 L. R. Lazio 1/2011, la presente deliberazione è pubblicata in data **25/06/2025** sull'Albo pretorio, consultabile sul sito web istituzionale www.ares118.it, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi e contestualmente resa disponibile al Collegio Sindacale.*

Il direttore UOC Affari Generali (o suo sostituto)

Luisa Mariucci

(Firmato digitalmente)